Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Giovedì, 9 ottobre 1924** **Numero 237**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

DIREZIONE GENERALE DELLE CARCERI E DEI RIFORMATORI.

Concessione di diplomi al merito della redenzione sociale in applicazione del R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1440.

Decreti di S. E. il Ministro Guardasigilli in data 23 luglio 1924

DIPLOMI DI PRIMO GRADO.

1. Reale ospizio di beneficenza in Catania.
2. Lanciani Teresa, duchessa di S. Teodoro.
3. Casoli cav. di gran croce avv. Vincenzo.
4. Can. Bonfantini don Santino.
5. De Dominicis comm. Michele.

DIPLOMI DI SECONDO GRADO.

1. Opera francescana per l'istruzione dei carcerati con sede in Brescia.
2. Mastelloni Michele.
3. Altobelli Nicola.

4. De Luigi Laura.
5. Di Furia cav. Edoardo.
6. Toesca cav. Giuseppe.
7. Perrando prof. Gian Giacomo.
8. Viganò don Luigi.
9. Milani Enrico.
10. Broglia Elvira.
11. Rev. Pietragalla Giorgio.
12. Mons. Ferrari Giuseppe.
13. Ventrella Achille.
14. Contessa Adda Connestabile della Staffa.
15. Sac. Cantisani Paolino.
16. Calcagno contessa Luisa, vedova Filippi
17. Sac. Traverso Mario.
18. Sciamengo Carlo
19. Assalto don Giuseppe.
20. Tovegni avv. comm. Federico.
21. Asinari Vittoria.
22. Pittaluga Stefano.
23. Emert prof. dott. Giulio Benedetto.
24. Pittoni cav dott. Luigi.
25. Clarici cav. Giovanni.
26. Cantilena cav avv. Luigi.
27. Buzzacarini march. Pietro.
28. Rosa dott Armando.
29. Kruh Ercolina.
30. Doni cav. dott Alfredo.
31. Padre don Igino Bartolini.
32. Borgiotti cap Giuseppe.
33. Nardi dott. Luigi.
34. Franchi comm dott. Bruno.
35. Crosta-Curti comm. Lorenzo.
36. Scaglione cav dott. Alfonso
37. Murru Mameli cav. Attilio.
38. Aime cav Manfredo.
39. Tului dott. Giulio.
40. Pace dott Edoardo.
41. Borrelli avv. Luigi.
42. Monti cav. prof. Antonino
43. Sganga dott. Francesco.
44. Morizzi cav. Gaetano.

DIPLOMI DI TERZO GRADO.

1. Valente don Giovanni.
2. Mongelli Cataldo.
3. La Sorsa Saverio.
4. Pederzini don Umberto.
5. Rambaldi Ildebrando.
6. Gatti ing. cav. Augusto.
7. Sanguinetti comm. avv. Ugo.
8. Devoto avv. Gio. Battista.
9. Arena sac. Giovanni.
10. Gerevini professoressa Elvira.
11. D'Agostino cav Luigi.
12. Zaccheo Nicola.
13. Can. Criscitelli Vincenzo.
14. Sac. Valentino Salvatore.
15. Barbero don Carlo.
16. Cerrato Amedeo.
17. Olivero cav. Alessandro.
18. Trucchi cav. Cesare.
19. Beltrame Achille
20. Baietto cav. Guglielmo.
21. Padre Mariano Belli.
22. Della Guardia cav. Francesco.
23. Menicoff prof Ulrico.
24. Salerno dott. Luigi.
25. Danielli don Luigi.
26. Civardi prof. don Luigi.
27. Cambieri Virginia.
28. Cinquini don Silvio.
29. Paliotti Maria
30. Conti don Giuseppe.
31. Marchesa Antonietta Mansi Bernardini
32. Contessa Teresa Minutoli Tegrini.
33. Cominetti comm. Annibale.
34. Fissi Andrea.
35. Brancoli Busdraghi Giuseppe.
36. Greco cav. Vincenzo.
37. Sac. Desogus Pietro.
38. Rev. Marras Francesco
39. Nizza avv. Giovanni.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1522.

REGIO DECRETO 19 luglio 1924, n. 1521.

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione e le attribuzioni dei corpi consultivi della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti il R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156, sulla costituzione e le attribuzioni dei corpi consultivi della Regia marina, ed il R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 643, il R. decreto 20 febbraio 1921, n. 219, il R. decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1798, il R. decreto 4 gennaio 1923, n. 109, ed i Regi decreti-legge 4 marzo 1923, n. 617; 12 luglio 1923, n. 1715; 21 ottobre 1923, n. 2563, e 27 gennaio 1924, n. 158, con i quali furono apportate aggiunte e varianti al Regio decreto pel primo citato;

Visto il R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1400, che estende agli ufficiali di porto le disposizioni vigenti per gli altri corpi della Regia marina in materia di avanzamento e di Consigli di disciplina;

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2052, sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della Regia marina;

Visto il R. decreto 5 maggio 1921, n. 629, e 20 luglio 1922, n. 1097, circa il conferimento di caratteristiche professionali e l'istruzione superiore degli ufficiali della R. marina;

Visto il R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1800, prorogato con R. decreto 2 dicembre 1923, n. 3221 che stabilisce i limiti di servizio effettivo per le navi;

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2068 portante varianti alla legge sull'ordinamento dei corpi militari della R. marina;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, ed il R. decreto 30 novembre 1923, n. 2758 che detta disposizioni per la sua prima applicazione.

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2991, col quale il Governo del Re fu autorizzato a compilare e pubblicare testi unici coordinati delle disposizioni legislative riguardanti personali e servizi della Regia marina;

Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere in massima favorevole ad unanimità;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione e le attribuzioni dei corpi consultivi della Regia marina, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri per la marina e per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *ottobre* 1924.
Atti del Governo, registro 229, *foglio* 46. — CASATI.

Testo unico delle disposizioni legislative concernenti la costituzione e le attribuzioni dei corpi consultivi della Regia marina.

TITOLO I.

Del Comitato degli ammiragli.

Art. 1.

(Art. 3 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156; art. 1 del R. decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1715; R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Il Comitato degli ammiragli è costituito come segue:

a) l'ammiraglio previsto dal ruolo organico quando tale grado è riconosciuto per effetto di avanzamento per merito di guerra, presidente.

Quando l'ammiraglio previsto dal ruolo organico è impedito, o riveste una carica incompatibile con quella di presidente del Comitato degli ammiragli, oppure ricopre contemporaneamente questa carica e quella di presidente del Consiglio superiore di marina, e quando il grado di ammiraglio non è coperto per effetto di avanzamento in tempo di guerra, è chiamato a far parte del Comitato degli ammiragli in qualità di membro ordinario, l'ufficiale ammiraglio più anziano che non è impedito di intervenire, senza considerare quelli che coprono le cariche di presidente del Consiglio superiore di marina o di capo di Stato maggiore della marina.

In assenza dell'ammiraglio promosso tale per merito di guerra, assumerà la presidenza del Comitato degli ammiragli l'ufficiale ammiraglio più anziano;

b) il vice ammiraglio, presidente del Consiglio superiore di marina, membro ordinario;

c) l'ufficiale ammiraglio capo di Stato Maggiore della marina, membro ordinario e relatore.

In caso di assenza o di impedimento il presidente del Consiglio superiore di marina è sostituito dall'ufficiale ammiraglio vice presidente del Consiglio superiore di marina, e il capo di Stato Maggiore della marina dall'ufficiale ammiraglio o superiore, sottocapo di Stato Maggiore della marina.

Il Ministro per la marina — di sua iniziativa, o in seguito a proposta del presidente — può disporre che facciano parte del Comitato, per l'esame di determinate questioni e con voto deliberativo, altri vice ammiragli o tenenti generali ispettori in qualità di membri straordinari. I membri straordinari con voto saranno generali capi o generali vice ispettori per i corpi nei quali eventualmente il grado di tenente generale ispettore non esista o non sia coperto.

Su invito del Ministro o del presidente potranno essere aggregati al Comitato, quali membri straordinari senza voto, i direttori generali e centrali presso il Ministero della marina, come pure qualsiasi altro ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello od a colonnello, il cui intervento sia ravvisato opportuno per la sua speciale competenza nelle questioni sottoposte al Comitato.

Art. 2.

(Art. 4 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156; art. 3 del R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 643; art. 2 e 5 del R. D. legge 21 dicembre 1922, n. 1800: R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Il Comitato degli ammiragli è convocato dal Ministro della marina, o dal presidente dopo che questi abbia preso accordi col Ministro circa gli argomenti da sottoporre al suo esame, per dare parere sulle questioni di alta importanza relative agli ordinamenti militari della Regia marina, alla sua preparazione organica e bellica, tanto nei riguardi del personale che del materiale, ai programmi di costruzioni navali, sulla radiazione di unità del R. Naviglio fuori dei termini previsti dal R. decreto legge 21 dicembre 1922, n. 1800, come pure in tutti quei casi, per i quali il parere del Comitato è richiesto da altre disposizioni speciali, e su tutte quelle particolari questioni d'ordine militare, che il Ministro della marina o il presidente del Comitato ritiene opportuno sottoporre ad esso.

Il Comitato può essere anche invitato dal Ministro della marina ad esprimere parere sulla assegnazione degli alti comandi navali, nonchè sulle attitudini dei vice ammiragli e dei tenenti generali ispettori; in tal caso il Comitato deve essere costituito con membri più anziani degli ufficiali sui quali è richiesto il giudizio.

Inoltre, il Comitato può essere costituito in speciale Commissione, nel modo e con le attribuzioni indicate all'art. 6 del presente testo unico.

Il presidente del Comitato degli ammiragli, quando riveste il grado di ammiraglio, può essere incaricato dal Ministro della marina della direzione di manovre ed esercitazioni navali di speciale importanza, e possono a lui essere affidati altri incarichi temporanei di carattere particolarmente importante.

Art. 3.

(Art. 5 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156).

Il Comitato esamina le questioni deferite al suo giudizio sotto l'aspetto militare, nautico, marinaresco ed economico; esso si pronuncia sulla utilità, opportunità ed equità dei provvedimenti sottoposti al suo esame; e, se implicano spese, sulla loro convenienza assoluta e relativa.

Il parere su ciascuna questione è dato a mezzo del verbale dell'adunanza, o delle adunanze, in cui essa fu discussa. Nel verbale deve essere riassunta la discussione, e deve essere indicato il risultato della votazione, inserendo, quando del caso, il parere della minoranza o delle minoranze.

Le votazioni sono sempre palesi.

TITOLO II.

Della Commissione suprema di avanzamento

Art. 4.

(Art. 6 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156; art. 5 del R. decreto, 2 maggio 1920, n. 643; art. 2 del R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1798; art. 4 del R. decreto 4 marzo 1923, n. 617; art. 2 del R. decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1715; art. 4 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2052; R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; art. 2 del R. decreto 27 gennaio 1924, n. 158).

La Commissione suprema di avanzamento di cui all'articolo 28 della legge 6 marzo 1898, n. 59, si compone come segue:

a) per lo scrutinio degli ufficiali di tutti corpi: dell'ammiraglio previsto dal ruolo organico, ove vi sia, nonchè dei vice ammiragli naviganti che non rivestono cariche incompatibili e che non siano impediti per qualsiasi motivo; presidente è l'ammiraglio o il vice ammiraglio più anziano;

b) del capo di Stato Maggiore della marina salvo il disposto del penultimo comma del presente articolo;

c) del direttore generale del personale e dei servizi militari in qualità di membro con voto limitatamente allo scrutinio degli ufficiali di grado inferiore a quello da lui rivestito.

Oltre quelli di cui alle lettere precedenti fanno parte della Commissione suprema:

d) per gli ufficiali di vascello S. A. N.: il direttore generale di artiglieria ed armamenti qualunque sia il suo grado, salvo il disposto dell'ultimo capoverso del presente

articolo, e, se esistono in ruolo ufficiali ammiragli S. A. N. il più anziano fra questi, salvo pure il disposto del penultimo capoverso del presente articolo;

e) per gli ufficiali del genio navale: il tenente generale ispettore del genio navale, o, in caso di impedimento, l'ufficiale generale del genio navale che lo segue nel ruolo, prescindendo da quello che ricopre la carica di direttore generale delle costruzioni navali; ed inoltre il direttore generale delle costruzioni navali, salvo il disposto del penultimo capoverso del presente articolo;

f) per gli ufficiali macchinisti, medici, commissari e per gli ufficiali di porto: i due ufficiali più elevati in grado e più anziani del rispettivo ruolo fra quelli non impediti di intervenire, salvo sempre il disposto del penultimo comma del presente articolo.

Per la validità delle deliberazioni occorre l'intervento di almeno cinque membri con voto, compreso il presidente.

Le deliberazioni della Commissione suprema di avanzamento sono prese a maggioranza assoluta di voti con votazione segreta fatta col sistema delle palle a due colori: a parità di voti la deliberazione s'intende presa in senso favorevole per l'ufficiale.

Per le promozioni a scelta eccezionale la deliberazione è favorevole solo quando il numero dei voti contrari non è superiore a due se i membri sono sei o più, ad uno se i membri sono cinque.

In nessun caso possono partecipare alla discussione e votazione della Commissione quei membri che hanno grado uguale o inferiore a quello dell'ufficiale sul quale la Commissione delibera.

Il direttore generale del personale e dei servizi militari si tiene sempre a disposizione della Commissione per chiarimenti quando non vi assiste come membro.

Art. 5.

(Art. 7 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156; R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Spetta alla Commissione suprema di avanzamento, su invito del Ministro:

1° Compilare i quadri di avanzamento degli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente, di grado superiore a capitano di corvetta od a maggiore;

2° Accertare l'idoneità agli uffici del proprio grado di quegli ufficiali dei gradi indicati al n. 1 pei quali il Ministro pone il relativo quesito:

3° Deliberare sulle proposte di cancellazione di ufficiali da quadri di avanzamento da essa compilati;

4° Deliberare su reclami avverso le dichiarazioni di non idoneità da essa emesse, come pure sui reclami per rettificazione di anzianità presentati dagli ufficiali di cui al n. 1;

5° Pronunciarsi sulle proposte di avanzamento a scelta eccezionale per gli ufficiali di qualsiasi grado e ruolo e per i capi di 1ª classe del corpo Reale equipaggi;

6° Dar parere, a termini dell'art. 2 della legge 26 maggio 1911, n. 472, sulle proposte di collocamento in posizione di servizio ausiliario, di autorità, di ufficiali aventi grado superiore a capitano di corvetta od a maggiore, esclusi i vice ammiragli e i tenenti generali ispettori;

7° Esercitare quelle altre attribuzioni che le siano deferite da disposizioni speciali in vigore.

Commissione speciale di avanzamento.

Art. 6.

(Art. 8 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156; art. 6 del R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 643; art. 3 del R. decreto 27 gennaio 1924, n. 158).

Sulle proposte, alle quali il Ministro abbia dato corso, di promozione per merito di guerra a favore di ufficiali di qualsiasi grado e ruolo ed a favore dei capi di 1ª classe del corpo Reali equipaggi, e sulle proposte di seconda od ulteriore promozione nella riserva navale previste dal decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 2020, delibera il Comitato degli ammiragli costituito in Commissione speciale. In tale Commissione il presidente ed uno dei membri del Comitato degli ammiragli possono essere sostituiti, quando impediti, dal più anziano fra i vice ammiragli, e, in mancanza, dal più anziano dei contrammiragli non aventi la qualifica di specialisti di armi navali, che abbiano destinazione di ufficio a Roma e non siano impediti di intervenire.

Per le proposte a favore di ufficiali appartenenti ad altri ruoli che non siano quelli degli ufficiali di vascello o del corpo Reale equipaggi, farà parte della Commissione il più elevato in grado ed il più anziano fra gli ufficiali generali del rispettivo ruolo, aventi destinazione di servizio alla capitale e non impediti di intervenire.

A parità di voti la deliberazione si considera sfavorevole all'ufficiale.

TITOLO III.

Del Consiglio superiore di marina.

Art. 7.

(Art. 9 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156; art. 4 del R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 643; art. 4 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2057; art. 1 del R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2563).

Salvo il disposto del successivo art. 10, il Consiglio superiore di marina è costituito come segue:

l'ammiraglio di cui all'art. 1 del presente testo unico, oppure un vice ammiraglio, presidente;

un vice ammiraglio o contrammiraglio, membro ordinario con le funzioni di vice-presidente;

un contrammiraglio o capitano di vascello, membro ordinario, con funzioni di segretario per gli affari militari;

un direttore generale civile dell'Amministrazione centrale della marina, membro ordinario;

un capo divisione civile nell'Amministrazione centrale della marina, membro ordinario, con funzioni di segretario per gli affari amministrativi.

Uno dei membri ordinari militari del Consiglio superiore di marina può essere ufficiale specialista di armi navali.

Sono membri straordinari del Consiglio superiore di marina il presidente del Comitato dei progetti delle navi, e i direttori generali e centrali del Ministero.

Essi, ed in caso di impedimento, chi ne fa le veci, intervengono alle sedute in seguito ad invito del presidente, quando si discutono questioni di loro rispettiva competenza, ma il solo presidente del Comitato dei progetti delle navi ha voto deliberativo; gli altri non hanno voto.

Quando si trattino questioni di organica interviene, in qualità di membro straordinario, con voto deliberativo, anche il sottocapo di Stato Maggiore.

Il presidente ha facoltà di fare intervenire alle sedute del Consiglio superiore qualsiasi ufficiale ammiraglio o capitano di vascello e gradi corrispondenti, che abbia destinazione di servizio alla capitale, per dare informazioni ed esprimere parere puramente consultivo su affari in cui abbia speciale competenza.

Il presidente del Consiglio superiore di marina è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro della marina, udito il Consiglio dei Ministri; i membri ordinari sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro della marina.

Il personale per il servizio di segreteria è tratto dall'Amministrazione centrale.

Art. 8.

(Art. 10 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156; art. 4 del R. decreto 27 gennaio 1924, n. 158).

Il Consiglio superiore di marina emette parere sopra gli affari sottoindicati quando non sia stato sugli stessi espresso parere dal Comitato degli ammiragli:

1° Disegni di decreti relativi ad ordinamenti militari e marittimi; regolamenti relativi al servizio tecnico militare;

2° Costituzione normale dei corpi e del personale per ogni ramo di servizio;

3° Organizzazione amministrativa della marina militare; regolamenti e questioni relative;

4° Rapporti relativi a missioni speciali, rapporti tecnici, progetti, memorie, invenzioni, premî per lavori ed invenzioni utili alla Regia marina;

5° Rapporti di campagna all'estero, di fatti nautici, militari e disciplinari d'importanza tale da rendere opportuno il parere del Consiglio in merito ai relativi provvedimenti;

6° Parere tecnico-amministrativo sui capitolati di oneri generali o particolari, ovvero sui progetti di contratti interessanti la Regia marina, eccettuati quelli previsti dal Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, nei casi in cui la legge sulla contabilità generale dello Stato prescrive di sentire il parere del Consiglio di Stato;

7° Proposte di ricompense al valor militare (in tempo di pace) ogni qualvolta all'atto di valore non abbiano partecipato militari del Regio esercito;

8° Proposte di ricompense al valor di marina;

9° Ed in genere, sopra ogni altra questione di interesse tecnico, militare od amministrativo, sulla quale il Ministro ritenga opportuno conoscere il suo giudizio.

Art. 9.

(Art. 11 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156).

Il Consiglio superiore di marina esamina le questioni deferite dal Ministro al suo giudizio sotto l'aspetto militare, nautico, marinaresco, amministrativo ed economico.

Esso perciò si pronuncia sulla utilità, opportunità ed equità dei provvedimenti proposti, sull'armonia di essi con le leggi e regolamenti in vigore e, se implicano spesa, sulla loro convenienza economica sia assoluta che relativa.

Art. 10.

(Art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840; art. 5 del R. decreto 27 gennaio 1924, n. 158).

Quando il Consiglio superiore di marina deve dare parere sopra gli affari di cui al n. 6 del precedente art. 8, fa parte del Consiglio stesso, come membro straordinario con voto, un avvocato erariale, e a seconda della competenza sugli affari da trattare, l'ufficiale del Genio navale o macchinista più elevato in grado fra quelli destinati presso il Comitato dei progetti delle navi, escluso il presidente.

Art. 11.

(Art. 12 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156; art. 11 del R. decreto 5 maggio 1921, n. 629, modificato con R. decreto 20 luglio 1922, n. 2097; art. 2 del R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1400; art. 2 del R. decreto 4 febbraio 1923, n. 361; art. 4 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2052; art. 5 del R. decreto 30 novembre 1923, n. 2758; art. 6 del R. decreto 27 gennaio 1924, n. 158).

Il Consiglio superiore di marina, limitatamente al presidente ed ai membri ordinari militari, si costituisce in Commissione ordinaria di avanzamento, come è previsto dall'art. 28, comma 1°, della legge 6 marzo 1898, n. 59, con l'aggiunta dei seguenti membri:

1° per gli ufficiali di vascello e del corpo Reale equipaggi:

a) il sottocapo di Stato maggiore della marina, o, in caso di sua assenza od impedimento, il più anziano fra gli ufficiali superiori di vascello destinati all'ufficio di Stato Maggiore della Regia marina e non impediti di intervenire.

b) il direttore generale del personale e dei servizi militari, o, in caso di sua assenza od impedimento, il più anziano fra gli ufficiali superiori di vascello destinati alla direzione generale del personale e dei servizi militari e non impediti di intervenire.

Per gli ufficiali di vascello S. A. N. e per l'esame delle domande e proposte di conferimento dei brevetti previsti dal R. decreto 5 maggio 1921, n. 629 e relativi a servizi di competenza della Direzione generale di artiglieria ed armamenti, interviene il direttore generale di artiglieria ed armamenti, o, in caso di sua assenza od impedimento, chi ne fa le veci, purchè ufficiale ammiraglio o capitano di vascello;

2° per gli ufficiali degli altri ruoli:

a) i membri indicati al n. 1, comma a) e b);

b) i due ufficiali generali o superiori più elevati in grado e più anziani del rispettivo ruolo fra quelli con destinazione di servizio alla capitale e non impediti di intervenire; però per gli ufficiali del Genio navale uno dei due membri sarà l'ufficiale generale del Genio navale che riveste la carica di direttore generale delle costruzioni navali o l'ufficiale superiore che ne fa le veci;

3° per la nomina a sottotenente del corpo Reale equipaggi:

a) il membro indicato al numero 1°, comma b);

b) il comandante superiore del corpo Reale equipaggi e l'ufficiale superiore di vascello capo della sezione « corpo Reale equipaggi » presso la Direzione generale del personale e dei servizi militari, o, in caso di assenza o di impedimento di uno di essi, l'ufficiale superiore di vascello più anziano fra quelli destinati alla Direzione generale stessa e non impediti di intervenire.

Il comandante superiore del corpo Reale equipaggi farà parte però della Commissione, soltanto quando si tratti di avanzamento a sottotenente del corpo Reale equipaggi in servizio attivo permanente.

La Commissione ordinaria di avanzamento deve essere costituita di almeno cinque membri; quando tale numero non può raggiungersi con le modalità sopra indicate, si chiamano temporaneamente a farne parte, in ordine di anzianità, i contrammiragli, o, in mancanza di essi, i capitani di vascello aventi destinazione di servizio al Ministero, esclusi i contrammiragli ed i capitani di vascello specialisti di armi navali, inteso il grado di contrammiraglio secondo il disposto dell'art. 5 del R. decreto 30 novembre 1923, n. 2758.

Le deliberazioni della Commissione ordinaria di avanzamento sono prese a maggioranza assoluta di voti, con votazione segreta fatta col sistema delle palle a due colori.

A parità di voti la deliberazione si intende presa in senso favorevole per l'ufficiale.

Art. 12.

(Art. 13 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156; art. 17 del R. decreto 5 maggio 1921, n. 629 modificato con R. decreto 20 luglio 1922, n. 2097; art. 9 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2068.

Spetta alla Commissione ordinaria di avanzamento, su invito del Ministro:

1° Compilare i quadri di avanzamento degli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente aventi grado da guardiamarina o sottotentente a capitano di corvetta o

maggiore incluso, come pure i quadri per la nomina a sottotenente del corpo Reale equipaggi in servizio attivo permanente;

2° Accertare l'idoneità agli uffici del proprio grado di quegli ufficiali dei gradi indicati al n. 1 del presente articolo per i quali il Ministro pone il relativo quesito;

3° Deliberare sulle proposte di cancellazione di ufficiali dai quadri di avanzamento da essa compilati;

4° Deliberare su reclami avverso le dichiarazioni di non idoneità da essa emesse, come pure sui reclami per rettificazione di anzianità presentati dagli ufficiali di cui al n. 1;

5° Deliberare sulle domande per assegnazione della qualifica di specialista di armi navali e sulle domande e proposte per conferimento dei brevetti previsti dal R. decreto 5 maggio 1921, n. 629;

6° Dar parere, a termini dell'art. 2 della legge 26 marzo 1911, n. 472, sulle proposte di collocamento in posizione di servizio ausiliario di autorità di ufficiali aventi grado inferiore a capitano di fregata od a tenente colonnello:

7° Accertare le attitudini degli ufficiali, aventi grado inferiore a vice ammiraglio di squadra od a tenente generale ispettore, ai servizi della posizione ausiliaria, tranne il caso previsto dal n. 6 dell'art. 5.

Per i vice ammiragli e tenenti generali ispettori, i quali lasciano il servizio attivo per domanda o per avere raggiunto i limiti di età stabiliti per il proprio grado e corpo, il giudizio sull'attitudine ai servizi della posizione ausiliaria non è subordinato al parere di alcun consesso;

8° Dar parere sulle domande di trasferimento nel corpo delle capitanerie di porto, presentate a termini dell'art. 9 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2068.

9° Deliberare sulla iscrizione nella riserva navale di ufficiali provenienti dal servizio attivo permanente e sulle domande di nomina a sottotenente del corpo Reale equipaggi nella riserva navale.

Non è necessario alcun parere per l'iscrizione nella riserva navale degli ufficiali dichiarati idonei ai servizi della posizione ausiliaria, e di quelli da collocarsi in congedo provvisorio.

Sulle domande di inscrizione nella riserva navale di vice ammiragli e tenenti generali ispettori della Regia marina, collocati a riposo di autorità o a loro domanda, delibera il Ministro della marina;

10° Compilare i quadri di avanzamento degli ufficiali di qualsiasi grado appartenenti alla riserva navale ed i quadri di avanzamento degli ufficiali di complemento; ed esercitare per gli ufficiali della riserva navale e di complemento, senza distinzione di grado, le medesime attribuzioni deferitele dai numeri 2, 3 e 4 per gli ufficiali in servizio attivo permanente;

11° Deliberare sulle domande di nomina ad ufficiale di complemento;

12° Esercitare quelle altre attribuzioni che le siano deferite da disposizioni speciali in vigore.

Art. 13.

(Art. 14 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156).

I membri di grado inferiore o meno anziani dell'ufficiale su cui si delibera non possono far parte della Commissione ordinaria di avanzamento. Ogni qualvolta per effetto di questa prescrizione non possa raggiungersi il numero di cinque membri, la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

TITOLO IV.

Del Comitato dei progetti delle navi.

Art. 14.

(Art. 16 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156; art. 3 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1715; art. 4 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2052; art. 2 del R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2563; R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; art. 7 del R. decreto 27 gennaio 1924, n. 158).

Il Comitato dei progetti delle navi è ripartito nei seguenti uffici:

Ufficio di presidenza e segreteria;

Ufficio informazioni e studi;

Ufficio esecutivo dei progetti.

Esso è costituito come segue:

il tenente generale ispettore del Genio navale, presidente;

un ufficiale generale del Genio navale, membro ordinario con le funzioni di vice presidente;

un ufficiale generale o colonnello del Genio navale, membro ordinario e capo dell'ufficio informazioni e studi;

un ufficiale generale o colonnello macchinista, membro ordinario;

l'ufficiale di vascello, capo dell'ufficio studi presso la Direzione generale di artiglieria ed armamenti, membro ordinario;

un ufficiale superiore di vascello, membro ordinario;

un ufficiale superiore del Genio navale, membro ordinario e capo del servizio segreteria.

E' in facoltà del Ministro della marina di destinarvi un altro ufficiale generale o colonnello del Genio navale in qualità di membro ordinario ed a disposizione del presidente per incarichi eventuali.

La nomina del presidente e dei membri ordinari è fatta per decreto Reale su proposta del Ministro della marina.

Sono membri straordinari del Comitato con voto deliberativo, e intervengono alle sedute in seguito ad invito del presidente quando si trattino questioni riguardanti i piani di massima di nuove costruzioni o di lavori di grande trasformazione delle unità esistenti, oppure negli altri casi nei quali il presidente lo ritenesse opportuno:

a) il tenente generale ispettore macchinista;

b) il sottocapo di Stato Maggiore della marina;

c) il direttore generale delle costruzioni navali;

d) il direttore generale di artiglieria ed armamenti:

e) un ufficiale superiore di vascello scelto dal capo di Stato Maggiore della marina, fra i capi reparto dell'ufficio di Stato Maggiore stesso o fra altri ufficiali anche non appartenenti al Ministero.

In caso di assenza o impedimento il membro straordinario di cui alla lettera *a)* è sostituito dal direttore centrale per l'esercizio e l'economia delle macchine, ed i membri straordinari di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* sono sostituiti da chi ne fa le veci negli incarichi.

È in facoltà del presidente del Comitato di invitare ad intervenire alle sedute del Comitato, senza voto deliberativo, ufficiali di qualunque grado e corpo, specialmente versati nelle questioni sottoposte al Comitato, anche se non destinati alla capitale; nei casi in cui gli ufficiali non siano destinati alla capitale l'esercizio di tale facoltà è subordinato all'autorizzazione del Ministro.

Art. 15.

(Art. 17 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156, Art. 4 del R. decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1715).

L'ufficio di presidenza coordina e dirige tutto il servizio affidato al Comitato.

L'ufficio informazioni e studi è costituito dall'ufficiale del Genio navale capo di esso e da un ufficiale superiore macchinista: possono esservi addetti in via temporanea ufficiali ingegneri e macchinisti secondo le necessità del servizio.

L'ufficio informazioni e studi raccoglie, coordina ed aggiorna tutte le indicazioni e gli elementi che interessano l'ingegneria navale, che possono occorrere per lo studio e per la preparazione dei progetti: esso dirige gli studi e le esperienze di architettura navale secondo le direttive del presidente del Comitato e ne coordina i risultati: deve seguire e porre in evidenza i progressi della scienza e della tecnica in Italia e all'estero.

All'ufficio esecutivo dei progetti è preposto l'ufficiale generale o superiore del Genio navale cui è stato affidato dal Ministro il progetto di nuova nave o di trasformazione di nave esistente.

Possono esservi destinati più ufficiali se contemporaneamente si compilano più progetti.

Art. 16.

(Art. 18 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156, art. 4 del R. decreto 27 gennaio 1924, n. 158).

Il Comitato dei progetti delle navi:

1° Concorre alla determinazione dei programmi di nuove costruzioni navali, nonchè di grandi trasformazioni di naviglio esistente;

2° Provvede alla definitiva determinazione delle caratteristiche tecnico-militari delle nuove costruzioni in base alle direttive stabilite;

3° Esamina i progetti di nuove navi nonchè delle grandi trasformazioni e riparazioni;

4° Stabilisce ed esamina le condizioni tecniche dei programmi di gare per le provviste di apparati motori, di macchinari ausiliari ed in genere di sistemazioni importanti delle navi, nonchè delle motrici e impianti di rilevante importanza da effettuarsi in stabilimenti militari marittimi, ed esamina i capitolati di oneri per le conseguenti forniture prima del Consiglio superiore di marina;

5° Esprime parere sul riordinamento dei mezzi di lavoro degli stabilimenti militari marittimi, sull'adozione di nuove motrici e di nuove macchine, strumenti, ecc.

Art. 17.

(Art. 9 del R. decreto 27 gennaio 1924, n. 158).

I progetti di nuove navi e quelli di trasformazione di navi esistenti sono affidati per concorso, o a scelta del Ministro, al presidente del Comitato o a qualunque ufficiale generale o superiore del Genio navale con la maggiore libertà nell'esecuzione del suo compito. Lo svolgimento dei lavori è seguito dal presidente del Comitato o, per sua delegazione, dal vice-presidente; però i disegni del progetto debbono essere controfirmati sempre dal presidente.

Il progetto è sottoposto in ogni caso all'esame del Comitato. All'esame del Comitato sono presentati anche i progetti di nuove navi che venissero proposti da ditte nazionali od estere più accreditate nelle costruzioni navali militari.

I progetti di costruzione di nuove navi possono poi dal Ministro essere sottoposti al Comitato degli ammiragli per l'esame ed il parere circa il modo come furono realizzate le caratteristiche tecnico-militari.

L'autore del progetto di nave deve essere posto in grado di seguirne la costruzione ed ha l'obbligo di riferire intorno al suo andamento, rilevando tutto ciò che comunque possa infirmare i criteri del progetto o i risultati previsti.

Art. 18.

(Art. 20 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156; art. 6 del R. decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1715).

Il Comitato dei progetti delle navi delibera sulle questioni sottoposte al suo giudizio a maggioranza assoluta di voti con votazione palese.

L'astensione dal voto è ammessa soltanto quando giustificabile da qualche personale motivo.

Le deliberazioni del Comitato devono risultare da processi verbali che riassumano la discussione, e devono chiaramente indicare la deliberazione presa, nonchè il risultato della votazione.

Quando trattasi di progetti di nuove navi o di trasformazione di esistenti, una copia del processo verbale sarà trasmessa al Ministro, per le sue decisioni, con rapporto circostanziato del presidente, al quale rimane la piena responsabilità personale dei risultati delle proposte da lui formulate.

Art. 19.

(Art. 21 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156).

Presso il Comitato sono destinati ufficiali, disegnatori e funzionari nella misura necessaria e variabile in relazione ai lavori in corso.

TITOLO V.

Disposizioni comuni ai titoli precedenti.

Art. 20.

(Art. 22 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156).

I presidenti del Comitato degli ammiragli, del Consiglio superiore di marina, del Comitato dei progetti delle navi e quelli delle Commissioni di avanzamento corrispondono direttamente col Ministro della marina.

Art. 21.

(Art. 14 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156).

I componenti di tutte le Commissioni di avanzamento debbono appartenere ai ruoli del servizio attivo permanente.

Art. 22.

(Art. 15 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156).

In tutti gli atti di Governo che concernono affari sottoposti all'esame del Comitato degli ammiragli e del Consiglio superiore di marina, si deve indicare il parere da essi emesso con la formula: « udito il Comitato » . . . oppure « il Consiglio » . . . « che ha dato parere favorevole », oppure « sfavorevole », « ad unanimità », oppure « a maggioranza ».

Art. 23.

(Art. 15 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156).

Le deliberazioni del Comitato degli ammiragli e del Consiglio superiore di marina hanno carattere consultivo.

Gli atti della Commissione suprema di avanzamento e del Consiglio superiore di marina, quando costituito in Commissione ordinaria di avanzamento, hanno carattere deliberativo, salvo il disposto dell'art. 10 della legge 11 giugno 1922, n. 814, ed eccettuati i casi di cui al numero 6° dell'art. 5 ed al numero 6° dell'art. 12 del presente testo

unico come pure quelli, per i quali il carattere consultivo del deliberato della Commissione risulti da disposizioni posteriori alla entrata in vigore del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la marina REVEL. — *Il Ministro per le finanze* DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 1523.

REGIO DECRETO 21 agosto 1924, n. 1525.

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti il Regio decreto-legge n. 1988 in data 20 ottobre 1919, sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, ed i Regi decreti-legge n. 2328 del 24 novembre 1919, n. 347 dell'11 marzo 1920, n. 1673 del 14 novembre 1920, n. 1834 del 16 dicembre 1920, n. 379 del 9 febbraio 1922, n. 1483 del 14 giugno 1923, n. 2930 del 2 dicembre 1923, n. 317 del 26 febbraio 1924, e n. 764 del 24 maggio 1924, con i quali furono apportate aggiunte e varianti all'ordinamento stesso;

Visti i Regi decreti 2 maggio 1920, n. 621 e 22 luglio 1920, n. 1060, convertiti rispettivamente nelle leggi 29 giugno 1923, n. 992 e 991, portanti modificazioni alle leggi sulla leva marittima;

Visto il Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il Regio decreto n. 2480 del 21 novembre 1923, contenente nuove disposizioni sulle pensioni normali del personale dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2991, col quale il Governo del Re fu autorizzato a compilare e pubblicare testi unici coordinati delle disposizioni legislative riguardanti il personale e i servizi della Regia marina;

Uditi il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere favorevole, ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri per la marina e per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 50. — CASATI.

Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

(Art. 1 R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988;
art. 2 R. decreto 14 giugno 1923, n. 1483).

Classifica del personale del Corpo Reale equipaggi.

E' personale volontario, od a lunga ferma, del Corpo Reale equipaggi quello che:

a) si è arruolato volontariamente assumendo la ferma di 3, 4 o 6 anni;

b) ha commutato la ferma normale di leva in quella di 4 o 6 anni;

c) è vincolato a rafferma o l'ha compiuta.

E' personale di leva del Corpo Reale equipaggi quello che compie l'obbligo di servizio militare in conformità delle leggi sulla leva marittima. Esso, quando riconosciuto idoneo per qualità fisiche ed intellettuali, può essere ammesso, in ogni momento della sua ferma, a commutarla in quella di 4 o 6 anni stabilita per i volontari.

Art. 2.

(Art. 2 R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988).

Finalità del personale volontario.

Il personale volontario del corpo Reale equipaggi è istituito essenzialmente per provvedere alla Regia marina i graduati necessari al servizio. I sottufficiali si reclutano esclusivamente fra i sotto capi a lunga ferma, salva l'eccezione di cui all'art. 39. Il Ministro per la marina ha facoltà di provvedere altrimenti, quando ne risulti l'assoluta necessità.

Art. 3.

(Art. 3 R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988;
art. 3 R. decreto 14 giugno 1923, n. 1483).

Arruolamenti volontari.

Il Ministro per la marina ha facoltà di ordinare arruolamenti volontari per qualunque categoria e specialità del Corpo Reale equipaggi, in relazione ai prevedibili bisogni, prescrivendo i requisiti fisici e di istruzione per tali arruolamenti.

Questi, di regola, si effettuano una volta all'anno, nell'autunno.

Il Ministero ha altresì facoltà di ordinare, quando se ne ravvisi la necessità per qualche categoria del Corpo Reale equipaggi, arruolamenti volontari a premio con ferma unica di anni 4, fra giovani che compiono il 18° anno nell'anno in cui ha luogo l'arruolamento stesso.

Ai volontari così arruolati sarà corrisposto un premio di L. 1000 all'atto del congedamento per ultimata ferma. Qualora il volontario venga ammesso alla commutazione della ferma di anni 4 in quella maggiore, di anni 6, per proseguire nella carriera militare, non avrà più diritto a tale premio.

Art. 4.

(Art. 4 R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988;
Art. 4 R. decreto 14 giugno 1923, n. 1483).

Categorie e specialità del Corpo Reale equipaggi.

Passaggio dall'una all'altra.

Per soddisfare alle molteplici peculiari esigenze del servizio, il personale del Corpo Reale equipaggi è diviso nelle seguenti categorie: Marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti, aiutanti, meccanici, fuochisti, assistenti del Genio navale, carpentieri, semaforisti, infermieri, furieri, musicanti, e trombettieri.

Le categorie del Corpo Reale equipaggi possono essere divise in specialità, a seconda delle esigenze del servizio, con determinazione ministeriale.

I particolari dell'ordinamento di ciascuna categoria e specialità, in conformità delle disposizioni generali e di quelle del presente testo unico, saranno definiti con determinazione ministeriale.

Può essere ammesso il passaggio dall'una all'altra categoria, o dall'una all'altra specialità della stessa categoria, per i comuni di 1ª e 2ª classe.

Per i sottufficiali tale passaggio è vietato. Per i sottocapi invece il Ministero della marina può concederlo soltanto in via eccezionalissima per imprescindibili esigenze di servizio e, in ogni modo, in misura che annualmente non ecceda l'uno per cento del ruolo dei sottocapi volontari della categoria o specialità, nella quale si effettua il trasferimento.

Art. 5.

(Art. 5 R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988; art. 3 R. decreto 11 marzo 1920, n. 347; art. 5 R. decreto 14 giugno 1923, n. 1483).

Gerarchia dei militari del Corpo Reale equipaggi e loro corrispondenza di grado con quelli dell'Esercito.

La composizione gerarchica e la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali della Regia marina e dei militari del Corpo Reale equipaggi con quelli del Regio esercito sono le seguenti:

Sottufficiali della Regia marina.	*Corrispondenza di grado coi militari del Regio esercito.*
Capo di 1ª classe.	Maresciallo maggiore.
Capo di 2ª classe.	Maresciallo capo.
Capo di 3ª classe.	Maresciallo ordinario.
2° Capo anziano.	Sergente maggiore.
2° Capo.	Sergente.
Militari del Corpo Reale equipaggi	
Sotto capo.	Caporalmaggiore.
Comune di 1ª classe.	Appuntato
Comune di 2ª classe.	Soldato.
Comune di 3ª classe.	

Per ciascuna categoria e specialità la composizione gerarchica è stabilita dal Ministero in relazione alle esigenze dei vari servizi.

I militari delle specialità, la cui costituzione gerarchica si arresta ad un certo grado, possono progredire in altra specialità della stessa categoria, che abbia costituzione gerarchica più estesa. Ciò non è ammesso per categorie diverse.

Per la categoria aiutanti la gerarchia è costituita dai soli gradi di 2° capo anziano, capo di 3ª classe, capo di 2ª classe e capo di 1ª classe.

Gli aiutanti si reclutano fra i secondi capi anziani di qualunque categoria, che soddisfino a determinati requisiti e che accettino il trasferimento.

Art. 6.

(Art. 6 R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988; art. 6 R. decreto 14 giugno 1923, n. 1483).

Ruoli del personale.

Ciascuna categoria e specialità ha il proprio ruolo distinto per il personale volontario e per il personale di leva, e ciascun ruolo è distinto per i vari gradi.

La forza complessiva di ciascuna categoria e specialità viene determinata in relazione alle effettive esigenze di servizio di competenza di ciascuna, ma il numero totale dei sottufficiali non può, in nessun caso, eccedere il 17 per cento della forza totale del Corpo Reale equipaggi annualmente stabilita con la legge del bilancio.

Art. 7.

(Art. 7 R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988).

Contingente degli allievi volontari da ammettersi annualmente — Regolazione della forza del Corpo Reale equipaggi e conseguente anticipo o ritardo nei congedamenti annuali.

Il numero degli allievi volontari delle varie categorie e specialità (comuni di 2ª classe) e dei giovanetti da ammettersi al servizio in qualità di comuni di 3ª classe, è annualmente stabilito dal Ministero.

Il Ministero della marina ha stretto obbligo di regolare ogni anno la forza media del Corpo Reale equipaggi in modo che la spesa complessiva non superi lo stanziamento iniziale di bilancio, ed all'uopo manterrà in giusti limiti la forza stessa, anticipando, quando occorra, il congedamento della classe anziana o ritardando la chiamata della nuova leva, ed anche ricorrendo, se necessario, all'uno ed all'altro provvedimento contemporaneamente.

Nessun aumento nei capitoli di spesa per il Corpo Reale equipaggi potrà essere consentito durante l'anno finanziario.

TITOLO II.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PERSONALE VOLONTARIO.

Art. 8.

(Art. 8 R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988; art. 4 R. decreto 11 marzo 1920, n. 347; art. 16 legge 29 giugno 1922, n. 922; e art. 7 R. decreto 14 giugno 1923, n. 1483).

Ferme volontarie e loro decorrenza.

Gli arruolamenti volontari sono indetti con ferma di 3, 4 o 6 anni.

Agli effetti del compimento dell'obbligo del servizio militare, la decorrenza della ferma si computa dal 1° dicembre dell'anno in cui gli arruolati compiono il 18° anno di età, oppure dal 1° dicembre dell'anno del loro arruolamento, se questo sia stato contratto dopo il compimento del 18° anno di età.

Per i militari di leva che passano volontariamente dalla ferma di leva a quella di 4 o di 6 anni, la decorrenza della ferma si computa dal 1° dicembre dell'anno in cui sono giunti al Corpo per compiere i loro obblighi di servizio.

Agli effetti economici e di pensione la decorrenza del servizio dei sottufficiali di Marina e dei militari del Corpo Reale equipaggi resta invece fissata dal 17° anno di età compiuto, per coloro che hanno iniziato il servizio anteriormente a tale età, o dalla data dell'arruolamento, per coloro che hanno iniziato il servizio dopo il compimento del 17° anno di età.

E' in facoltà del Ministro della marina di commutare la ferma di leva in quella volontaria di 4 o 6 anni ai sottocapi e comuni che ne facciano domanda.

I sottocapi e comuni che abbiano compiuto la propria ferma di leva possono essere ammessi, su loro domanda, a rimanere in servizio con successivi vincoli di ferma della durata di un semestre od un anno a loro scelta; al termine di ogni anno sarà corrisposta una indennità di L. 400 ai sottocapi e di L. 200 ai comuni. Un comune promosso durante l'anno, se allo scadere di questo ha più di sei mesi di grado, percepirà l'indennità di L. 300.

Il Ministro della marina ha pure facoltà di concedere che rimangano in servizio, per un tempo indeterminato e senza vincolo di ferma, i militari che ne facciano domanda.

Il provvedimento consentito dal comma precedente dovrà essere attuato nei limiti dei fondi assegnati dal bilancio, così da evitare, in modo assoluto, in conseguenza di esso, qualsiasi richiesta di maggiori assegnazioni.

Art. 9.

(Art. 9 R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988).

Rafferme.

I sottufficiali e graduati del Corpo Reale equipaggi vincolati alla ferma di sei anni possono essere ammessi ad una sola rafferma di eguale durata con decorrenza dal 1° dicembre dell'anno in cui sarà concessa.

La domanda di rafferma potrà essere presentata anche sei mesi prima della scadenza della ferma in corso, e la deliberazione sarà subito comunicata all'interessato per opportuna norma nei riguardi del suo avvenire.

Potranno ottenere la rafferma soltanto coloro, che diano sicuro affidamento di prestare buon servizio.

Chi non sarà ammesso alla rafferma, dovrà essere senz'altro congedato al termine della ferma in corso.

Art. 10.

(Art. 11 R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988;

Proscioglimento dalla rafferma.

Il militare vincolato alla rafferma di 6 anni ha l'obbligo di prestare servizio fino al termine di essa.

Il Ministro per la marina può tuttavia, per gravissimi motivi, concedere al militare raffermato il proscioglimento dall'obbligo del servizio inerente alla rafferma stessa con perdita dei relativi benefici

Coloro che perdono il diritto ai benefici inerenti alla rafferma giusta l'art. 48 restano prosciolti dall'obbligo del servizio, senza pregiudizio delle penalità in cui fossero incorsi.

Art. 11.

(Art. 11 R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988; Art. 8 R. decreto 14 giugno 1923, n. 1483).

Congedamento dei volontari aventi 12 anni di servizio.

Il militare che ha compiuto il 12° anno di servizio non contrae ulteriore vincolo di ferma e può quindi chiedere in qualunque tempo di essere congedato.

Può restare alle armi fino a raggiungere il limite massimo per la pensione: è però in facoltà del Ministro, su proposta del Comando superiore del Corpo Reale equipaggi e previo parere favorevole della Commissione di avanzamento di cui all'art. 33, di congedare di autorità, al termine del 12° anno, o anche in seguito, coloro che diano scarso affidamento di utile rendimento.

Il Ministro per la marina può ritardare il licenziamento chiesto dagli interessati fino ad un anno dal giorno in cui l'istanza relativa fu presentata.

Il Ministro per la marina ha poi facoltà, per gravi ragioni militari e previa approvazione del Consiglio dei Ministri, di sospendere, per un determinato periodo, la concessione di tali congedamenti, anche limitatamente ad una o più categorie o specialità.

Art. 12.

(Art. 12 del R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988; art. 5 del R. decreto 11 marzo 1920, n. 347; art. 2 del R. decreto 9 febbraio 1922, numero 379).

Età dei volontari — Loro classifica ad allievi — Formazione professionale — Eliminazione degli inidonei.

L'età minima degli arruolati volontari è di 17 anni compiuti, o da compiersi nell'anno in cui ha luogo l'arruolamento.

L'età massima, da computarsi allo stesso modo, sarà stabilita dal Ministero volta per volta.

Gli arruolandi ammessi sono classificati allievi comuni di 2ª classe nella categoria o specialità, per la quale fu indetto l'arruolamento. Essi seguono in apposite scuole, a bordo o a terra, un corso di istruzione teorico-pratico; durante il corso, coloro che non daranno affidamento di riuscita almeno regolare, quando sia bene accertato che ciò dipende da cause indipendenti dalla loro volontà, saranno, d'autorità, prosciolti dalla ferma.

Gli allievi in genere potranno anche essere prosciolti nei primi tre mesi di servizio e non oltre, in seguito a loro domanda, previo consenso delle rispettive famiglie.

I prosciolti dalla ferma sono definitivamente inscritti nella leva marittima e come tali devono rispondere alla chiamata della loro classe di leva.

Art. 13.

(Art. 13 del R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988; art. 6 R. decreto 11 marzo 1920, n. 347; art. 3 del R. decreto 9 febbraio 1922, numero 379; articoli 4 e 9 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1483).

Classifica degli allievi — Eliminazione degli inidonei a fine di corso.

Al termine del corso d'istruzione di cui all'articolo precedente e del tirocinio pratico, quando prescritto, gli idonei sono classificati comuni di 1ª classe.

Coloro che non risulteranno idonei per cattiva condotta o negligenza, saranno trasferiti in altra categoria del Corpo Reale equipaggi, per ultimarvi la ferma contratta, ma gli allievi meccanici saranno trasferiti sempre nella categoria fuochisti. Se invece la inidoneità è causata da deficienza involontaria, possono, a loro domanda:

a) essere prosciolti dalla ferma e congedati.

Essi restano definitivamente inscritti nella leva marittima, e, come tali, devono rispondere alla chiamata della loro classe;

b) essere ammessi, se ne facciano richiesta, e se, a giudizio del Comando della scuola, diano sufficiente affidamento di prestare utile servizio nella propria categoria e specialità, in luogo di comuni di 1ª classe

Essi conseguiranno la nomina a comune di 1ª classe in seguito a rapporto favorevole dell'autorità da cui dipendono dopo un tirocinio non inferiore a 4 mesi; saranno classificati in coda al proprio corso, e la loro anzianità relativa sarà stabilita dalla data della conseguita classifica.

Quelli fra essi che, dopo 8 mesi di tirocinio, non avranno ottenuto rapporto favorevole, oppure che durante il tirocinio saranno riconosciuti incapaci tecnicamente e disciplinarmente, saranno trattati come è detto al comma a).

Gli allievi della categoria radiotelegrafisti sono classificati comuni di 1ª classe dopo 4 mesi di corso, purchè diano affidamento di buona riuscita; essi proseguono il corso fino a conseguire il brevetto.

Gli allievi della categoria meccanici sono classificati comuni di 1ª classe all'inizio del 2° corso scolastico. Compiuto con esito favorevole il 2° corso ed un tirocinio pratico di tre mesi a bordo di una nave armata, essi sono nominati sottocapi meccanici.

Art. 14.

(Art. 14 R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988; art. 7 R. decreto 11 marzo 1920, n. 347).

Comuni di 3ª classe

Loro formazione e classifica a comuni di 2ª classe (allievi).

Per meglio assicurare il reclutamento degli allievi volontari a lunga ferma occorrenti alle varie categorie e specialità del Corpo Reale equipaggi, il Ministro per la marina ha facoltà di assumere in servizio, con ferma di sei anni decorrente dal 1° dicembre dell'anno in cui compiranno il 18° di loro età, i giovanetti di 16 anni compiuti o da compiere nell'anno in cui sono assunti in servizio. I figli e gli orfani degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi, dei sottufficiali della Regia marina e del Regio esercito possono essere ammessi anche nell'anno in cui compiono il 15° anno di età. Godranno di questa facilitazione i figli e gli orfani degli ufficiali e sottufficiali summenzionati, tanto in servizio che a riposo, nonchè gli allievi delle navi-asilo o di altri istituti aventi analoghe finalità.

I giovani ammessi sono classificati comuni di 3ª classe e seguono apposito corso di istruzione teorico-pratico a bordo od a terra per prepararsi alla categoria o gruppo di categorie cui sono destinati.

Coloro che non diano affidamento, sono man mano espulsi dalla scuola; quelli giudicati idonei sono classificati, nell'anno in cui compiono il 17° anno di età, allievi della categoria o specialità alla quale vengono assegnati, e seguono il corso di istruzione insieme coi volontari della medesima categoria o specialità.

Art. 15.

(Art. 15 R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988; art. 10 R. decreto 14 giugno 1923, n. 1483; art. 22 R. decreto 21 novembre 1923, numero 2480).

Stato dei sottufficiali — Modalità per la loro nomina.

I sottufficiali della Regia marina costituiscono una categoria intermedia tra gli ufficiali ed i sottocapi e comuni del Corpo Reale equipaggi.

Il grado costituisce lo stato del sottufficiali.

Le promozioni a 2° capo ed a 2° capo anziano sono effettuate con determinazione del Comando superiore del Corpo Reale equipaggi; quelle a capo di 3ª classe con decreto Reale, e quelle a capo di 2ª e di 1ª classe con decreto ministeriale.

I provvedimenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 del successivo articolo 21 saranno presi con decreto Reale se trattisi di capi di 1ª, 2ª e 3ª classe; con decreto ministeriale se si tratti di secondi capi e secondi capi anziani, mentre quello di cui al n. 1 di detto art. 21 sarà preso dall'autorità che amministra il sottufficiale, e quello di cui al n. 6, con decreto Reale.

I decreti per collocamenti a riposo d'autorità debbono essere emanati di concerto col Ministro per le finanze, secondo il disposto del secondo comma dell'art. 22 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

Tutti i suddetti provvedimenti saranno sempre pubblicati all'ordine del giorno del Comando superiore del Corpo Reale equipaggi.

Art. 16.

(Art. 16 R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988).

Utilizzazione dei sottufficiali.

Le destinazioni dei sottufficiali di qualsiasi grado sono determinate, in relazione alla categoria o specialità, dalle tabelle di equipaggiamento del Regio naviglio e dalle tabelle dei servizi a terra.

Art. 17.

(Art. 16 R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988).

Tabelle di assegnazione.

Le indicazioni, nei riguardi del grado, delle tabelle di cui al precedente articolo 16, costituiscono una norma di massima, ma non un vincolo assoluto per l'utilizzazione dei sottufficiali.

Art. 18.

(Art. 20 R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988
art. 1 R. decreto 26 febbraio 1924, n. 317).

Diritto dei sottufficiali all'impiego civile di Stato.

Dopo compiuto il dodicesimo anno di servizio e fino a tutto il quattordicesimo, il sottufficiale può far domanda di impiego civile di Stato e, se riconosciuto idoneo alle relative funzioni, acquista titolo ad ottenerlo nei limiti dei posti vacanti nella categoria degli impieghi prescelti.

La graduatoria, in base alla quale i sottufficiali saranno chiamati all'impiego, verrà stabilita dalla data delle rispettive domande avanzate per essere messi in nota.

L'idoneità per concorrere agli impieghi di cui al seguente articolo 20 dovrà essere accertata da un'apposita Commissione nominata presso il Comando superiore del Corpo Reale equipaggi e composta di tre ufficiali superiori, di cui almeno uno capitano di vascello o di fregata, presidente, la quale redigerà apposita dichiarazione.

Gli anni di servizio effettivo, di cui sopra è cenno, saranno computati in base alle norme del precedente articolo 8, (quarto comma).

Art. 19.

(Art. 21 R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988).

Perdita del diritto all'impiego di Stato.

Il sottufficiale perde titolo all'impiego civile di Stato all'atto in cui acquista diritto a pensione vitalizia.

Perdono pure tale titolo i sottufficiali retrocessi, o rimossi o dispensati per motivi disciplinari.

Art. 20.

(Art. 22 R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988; art. 1 R. decreto 16 dicembre 1920, n. 1834; art. 4 R. decreto 9 febbraio 1922, n. 379; art. 13 R. decreto 14 giugno 1923, n. 1483).

Impieghi civili di Stato da conferirsi a sottufficiali.

Gli impieghi, ai quali il sottufficiale della Regia marina può aspirare secondo l'art. 18, sono i seguenti:

a) negli uffici e servizi dipendenti dal Ministero della marina:

1° tutti i posti di applicato e metà di quelli di disegnatore;

2° un terzo dei posti di assistente tecnico del Genio militare per la marina.

All'assegnazione di detti impieghi provvede il Ministero della marina;

b) in tutte le Amministrazioni dello Stato, compresa quella delle Ferrovie ed escluse quelle della Guerra e della Marina:

un terzo dei posti di ordine e di custodia attuali e futuri.

Una parte proporzionale dei posti di cui alla lettera *b*) dovrà devolversi ai sottufficiali della Regia marina in concorso con quelli dell'Esercito e col personale civile delle predette Amministrazioni che abbia diritto ad aspirarvi.

Nelle relative nomine i sottufficiali saranno intercalati nella misura di un sottufficiale a due civili ed alle stesse condizioni di carriera degli altri nominati.

All'assegnazione degli impieghi, di cui alla lettera *b*), provvede il Ministero della guerra.

In mancanza di sottufficiali idonei agli impieghi suddetti, i posti ad essi spettanti potranno essere occupati da mutilati ed invalidi di guerra che posseggano i requisiti necessari, e se dopo ciò rimanessero ancora posti vacanti, questi potranno venire assegnati a borghesi con le norme in vigore.

Art. 21.

(Art. 23 R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988;
art. 14 R. decreto 14 giugno 1923, n. 1483).

Cessazione dal servizio dei sottufficiali.

Il sottufficiale può cessare dal servizio per una delle seguenti cause:

1° termine della ferma o della rafferma;

2° invio in congedo a domanda;

3° dispensa dal servizio per incapacità professionale o per cattiva condotta in servizio o privata;

4° collocamento in riforma;

5° collocamento a riposo;

6° nomina ad impiego civile di Stato;

7° retrocessione dal grado;

8° rimozione dal grado per le stesse cause previste per gli ufficiali;

9° perdita del grado in seguito a condanna;

10° espulsione dalla Regia marina in seguito a condanna penale.

Art. 22.

(Art. 24 R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988;
art. 15 R. decreto 14 giugno 1923, n. 1483).

Riammissione in servizio dei sottufficiali e dei sottocapi volontari.

Il Ministro ha facoltà di riammettere sotto le armi, quando esigenze di servizio lo impongano, sottufficiali e sotto capi volontari, purchè siano congedati da non oltre quattro anni, risultino fisicamente idonei, di provata capacità professionale e di ottima condotta e non abbiano oltrepassato il 35° anno di età.

Il tempo trascorso in congedo sarà dedotto dalla anzianità e non sarà computato agli effetti del servizio e della pensione.

Essi perderanno un numero di posti corrispondente all'1 per cento dei posti di cui si compone il ruolo, se la riammissione avviene entro tre mesi; oltre i tre mesi, perderanno il 0,5 per cento per ogni mese di ulteriore ritardo alla riammissione.

Art. 23.

(Art. 25 R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988;
art. 2 R. decreto n. 1834 del 16 dicembre 1920).

Richiamo in servizio dei sottufficiali in congedo.

Il Ministro, in tempo di mobilitazione, ha facoltà di richiamare i sottufficiali in congedo provvisti di pensione vitalizia o di impiego civile di Stato purchè siano fisicamente idonei e non abbiano oltrepassato il 60° anno di età, anche se la loro classe di leva non fosse stata richiamata alle armi.

In caso di gravi contingenze, il Ministro per la marina può richiamare in servizio i detti sottufficiali, previo loro consenso.

Essi saranno preferibilmente impiegati in servizi sedentari. Potranno ottenere avanzamento ed all'atto del congedo la pensione di cui godevano sarà nuovamente liquidata in relazione al maggiore servizio prestato ed agli assegni percepiti.

TITOLO III.

AVANZAMENTO DEL PERSONALE VOLONTARIO.

Art. 24.

(Art. 26 R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988).

Promozione a sotto capo — Eliminazione degli inidonei.

Il comune di 1ª classe, compiuto un anno di classifica, è promosso sotto capo per anzianità, purchè idoneo.

Chi non è riconosciuto idoneo è sottoposto a due successivi scrutini ciascuno ad intervallo di 6 mesi.

Chi è riconfermato non idoneo nell'ultimo di questi scrutini (il 3°) è definitivamente escluso dall'avanzamento e deve essere congedato al termine della ferma in corso.

Chi è vincolato alla ferma di 6 anni può ottenere il congedamento al termine del 4° anno di servizio, ed in casi veramente eccezionali anche prima, purchè abbia compiuto la ferma di leva; uguale concessione può farsi in casi eccezionali ai militari vincolati alla ferma di 4 anni.

Art. 25.

(Art. 27 R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988; art. 16 R. decreto 11 giugno 1923, n. 1483)

Promozioni a secondo capo e capo di terza classe Corsi relativi — Eliminazione degli inidonei.

I secondi capi sono reclutati fra i sotto capi idonei delle rispettive categorie vincolati alla ferma di 6 anni.

Per ottenere l'avanzamento al grado di secondo capo, i sottocapi di qualunque categoria e specialità devono aver seguito, con risultato favorevole, un corso di istruzione generale e professionale di durata non inferiore a 5 mesi, esami compresi.

Sono esclusi dalla chiamata al corso quei sotto capi che, a giudizio insindacabile della Commissione di avanzamento, non diano affidamento di possedere il complesso delle qualità morali, militari e professionali necessarie per ben disimpegnare i servizi propri dei sottufficiali. Tale giudizio dovrà essere pronunciato in seguito ad un accurato esame di tutte le note riportate dal candidato dall'inizio del suo servizio in poi.

I sottocapi esclusi per due volte dall'invio al corso, non possono più ottenere di esservi ammessi. Fra una esclusione e l'altra dovrà intercedere un periodo di almeno 12 mesi. Quelli che non hanno superato gli esami di fine di corso con esito favorevole, possono ripetere il corso una sola volta nell'anno successivo.

I secondi capi anziani di tutte le categorie e specialità per ottenere l'avanzamento al grado di capo di terza classe devono aver seguito, con risultato favorevole, un corso di perfezionamento per acquistare l'istruzione generale, militare e professionale necessaria a ben disimpegnare le più elevate mansioni proprie dei capi di 3ª, 2ª e 1ª classe. Tale corso deve avere durata non inferiore a 5 mesi, esami compresi.

Sono esclusi dalla chiamata al corso quei secondi capi anziani i quali, a giudizio insindacabile della Commissione di avanzamento, non diano affidamento di possedere il complesso delle qualità morali, militari e professionali necessarie per ben disimpegnare i più elevati servizi propri dei capi di 3ª classe

I secondi capi anziani esclusi per due volte dall'invio al corso, non possono ottenere di esservi ammessi. Quelli che non hanno superato favorevolmente gli esami finali, possono ripetere il corso una sola volta nell'anno successivo.

L'idoneità conseguita al termine dei corsi sopra menzionati dai sotto capi e dai secondi capi anziani, è titolo necessario ma non sufficiente per essere giudicati idonei all'avanzamento: tale idoneità è in definitiva deliberata dalla Commissione di avanzamento, tenuto conto di tutti gli elementi di giudizio circa la capacità del candidato a ben disimpegnare i servizi del grado superiore.

I sottocapi ed i secondi capi anziani, che abbiano per due volte rinunziato a frequentare il corso, non potranno più esservi ammessi.

I sottufficiali e sottocapi dichiarati non idonei saranno scrutinati una seconda volta quando si compila il successivo quadro annuale di avanzamento, a distanza di almeno 10 mesi. Quelli giudicati non idonei anche nel secondo scrutinio, non potranno ottenere avanzamento e rimarranno in servizio col loro grado sino ad eliminazione.

Art. 26.

(Art. 28 R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988; art. 17 R. decreto 14 giugno 1923, n. 1483).

Norme generali per l'avanzamento — Condizioni di idoneità Permanenza nei gradi.

L'avanzamento ha luogo per categorie e specialità, con promozioni successive da un grado a quello immediatamente superiore. Non possono essere concessi gradi onorari.

Nessuno può conseguire la promozione ad un grado, se non è riconosciuto idoneo ad adempierne gli uffici e non possiede le condizioni stabilite dal presente testo unico.

L'idoneità viene determinata secondo le norme dettate dal presente testo unico e le modalità stabilite dal regolamento per la sua applicazione.

L'avanzamento dei sottufficiali della Regia marina e dei militari del Corpo Reale equipaggi di qualsiasi categoria e specialità può essere ordinario (ad anzianità o a scelta) o straordinario (a scelta eccezionale o per merito di guerra). Esso è regolato dalle disposizioni del presente testo unico e dalle norme dettate dal regolamento per la sua applicazione.

Per essere dichiarato idoneo all'avanzamento il sottufficiale o militare del corpo Reale equipaggi deve essere capace di bene esercitare in ogni circostanza le funzioni del grado a cui aspira. Perciò, oltre ad avere le volute attitudini fisica e intellettuale, deve:

a) avere buona condotta sia in servizio che privata;

b) possedere le qualità militari e marinaresche e la coltura professionale richiesta per il grado a cui aspira nella propria categoria;

c) avere perfetta conoscenza delle attribuzioni determinate dai vari regolamenti e dalle varie istruzioni pel grado superiore, in relazione alle funzioni speciali che potrebbe essere chiamato a disimpegnare in seguito alla promozione.

La permanenza in ciascun grado per l'avanzamento ordinario è determinata come segue:

da comune di 1ª classe a sottocapo, un anno;

da sottocapo a secondo capo, 4 anni;

da secondo capo a secondo capo anziano, un anno (senza scrutinio di idoneità);

da secondo capo anziano a capo di 3ª classe, 7 anni;

da capo di 3ª classe a capo di 2ª classe, 3 anni.

Le promozioni non potranno essere concesse prima del compimento dei periodi di tempo sopra indicati, salvo le eccezioni stabilite nell'articolo 31.

I capi di 2ª classe potranno conseguire la promozione al grado superiore solamente nei limiti dei posti disponibili per ciascuna categoria negli organici stabiliti per i capi di 1ª classe. Tali organici sono stabiliti in base alle esigenze di servizio ed approvati con decreto del Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze. L'avanzamento in parola avrà luogo col solo criterio della scelta e lo scrutinio relativo sarà esteso a tutti i capi di 2ª classe, che abbiano compiuto 2 anni di permanenza nel grado ed il periodo d'imbarco di cui al successivo articolo 28.

Art. 27.

(Art. 18 R. decreto 14 giugno 1923, n. 1483).

Avanzamento dei capi di 1ª classe.

Per la promozione dei capi di 1ª classe a sottotenente del Corpo Reale equipaggi è richiesta una permanenza minima nel grado di un anno.

L'avanzamento dei capi di 1ª classe a sottotenente del Corpo Reale equipaggi viene effettuato, col solo criterio della scelta, fra quei capi di 1ª classe che abbiano superato gli esami prescritti dal regolamento per l'applicazione del presente testo unico.

Ogni anno il Ministero, in relazione alle vacanze prevedibili nel grado di sottotenente del Corpo Reale equipaggi che saranno da esso determinate, stabilirà il numero dei capi di 1ª classe da chiamarsi agli esami, secondo l'ordine di anzianità del rispettivo ruolo, per ciascuna categoria e specialità. Tale numero sarà stabilito in modo che il Consiglio superiore di marina, costituito in Commissione di avanzamento, possa scrutinare un numero di capi di 1ª classe doppio di quello da iscriversi nel quadro di avanzamento ed, in ogni caso, non inferiore a 4.

Sono esclusi definitivamente dall'avanzamento i capi di 1ª classe che, invitati a presentarsi agli esami, vi rinuncino per due volte consecutive, a distanza di almeno 10 mesi, o che, per due volte, alla distanza di almeno 10 mesi, siano stati giudicati non idonei al grado di sottotenente.

Art. 28

(Art. 28 del R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988; art. 10 del R. decreto 11 marzo 1920, n. 347; art. 19 R. decreto 14 giugno 1923, n. 1483).

Periodi d'imbarco necessari per l'avanzamento.

Per concorrere all'avanzamento i militari del Corpo Reale equipaggi debbono aver compiuto i periodi minimi d'imbarco indicati nella seguente tabella:

AVANZAMENTO	CATEGORIE E SPECIALITÀ					
	Marinai (salvo la specialità sussistenza) Timonieri Cannonieri Torpedinieri (salvo le specialità indicate nell'ultima colonna) Meccanici Carpentieri	Marinai (specialità sussistenza) Furieri	Radiotelegrafisti Aiutanti	Infermieri	Trombettieri	Torpedinieri { Artefici Minatori Minatori-palombari } Musicanti Semaforisti Fuochisti di cui all'art. 13 della legge 6 luglio 1911, n. 647
Da sottocapo a 2° capo.	2 anni	6 mesi, complessivamente da comune di 1ª classe o sottocapo.	1 anno	6 mesi, complessivamente da comune di 1ª classe o sottocapo.	6 mesi, complessivamente da comune di 1ª classe o sottocapo.	Nessun periodo d'imbarco.
Da 2° capo anziano a capo di 3ª classe.	3 anni, complessivamente nei gradi di 2° capo e 2° capo anziano.		1 anno, complessivamente nei gradi di 2° capo e 2° capo anziano.	1 anno, complessivamente nei gradi di 2° capo e 2° capo anziano.		Id.
Da capo di 2ª classe a capo di 1ª classe.	2 anni, complessivamente nei gradi di capo di 3ª classe e capo di 2ª classe.	2 anni, complessivamente nei gradi di sottufficiale.				Id.
Da capo di 1ª classe a sottotenente del Corpo R. equipaggi.	3 anni, complessivamente nei gradi di capo di 2ª classe e capo di 1ª classe.		2 anni, complessivamente nei gradi di capo di 3ª 2ª e 1ª classe.	1 anno, complessivamente nei gradi di capo di 3ª 2ª e 1ª classe.		

L'imbarco per l'avanzamento deve essere effettuato su navi in armamento, armamento ridotto o riserva, oppure su navi non appartenenti alla Regia marina con missione concernente il servizio di Stato.

L'imbarco di più lunga durata costituisce un importante titolo per la promozione.

I militari imbarcati, i quali vengono sbarcati all'estero per missione di Regio servizio, sono, per il computo del periodo di imbarco necessario per l'avanzamento, considerati come rimasti a bordo delle loro navi per tutto il tempo della missione, salvo i casi per i quali il Ministero creda disporre diversamente.

Art. 29.

(Art. 30 R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988; art. 20 R. decreto 14 giugno 1923, n. 1483).

Scelta eccezionale.

I sottocapi ed i secondi capi anziani di tutte le categorie del Corpo Reale equipaggi possono ottenere avanzamento straordinario a scelta eccezionale rispettivamente al grado di secondo capo e capo di terza classe quando abbiano compiuto i periodi minimi d'imbarco di cui all'articolo precedente e la permanenza di tre anni nel grado di sottocapo e di quattro anni nel grado di secondo capo anziano, ed abbiano seguito con esito favorevole i corsi d'istruzione prescritti per il loro grado dall'art. 25, purchè la Commissione di avanzamento giudichi che, pel complesso delle loro qualità, l'anticipata promozione di essi possa risultare di eccezionale vantaggio al servizio.

L'avanzamento a scelta eccezionale può essere concesso nella misura massima del 5 per cento dei sottocapi e secondi capi anziani che nell'anno compiono i periodi di imbarco e di permanenza nel grado necessari per ottenerla, senza obbligo alcuno di raggiungere detti limiti massimi.

Resta ferma la disposizione del decreto Luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1439, a tenore del quale l'art. 26 della legge 6 marzo 1898, n. 59 e il decreto Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 571 (promozione a scelta eccezionale) sono applicabili anche ai capi di 1ª classe.

Art. 30.

(Art. 31 del R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988; art. 11 del R. decreto 11 marzo 1920, n. 347; art. 21 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1483).

Avanzamento dei musicanti.

L'avanzamento dei musicanti fino al grado di capo musicante di 2ª classe è regolato come quello dei militari delle altre categorie.

I capi musicanti di 2ª classe possono essere promossi di 1ª classe soltanto in seguito a concorso da bandire volta per volta in relazione alle esigenze del servizio.

Quando tale concorso non dia i risultati stabiliti, sarà indetto, per i posti rimasti vacanti, altro concorso fra borghesi, nonchè fra musicanti della Regia marina e del Regio esercito di qualsiasi grado che abbiano almento tre anni di servizio effettivo nella categoria musicanti.

Art. 31.

(Art. 33 R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988; art. 23 R. decerto 14 giugno 1923, n. 1483).

Riduzioni ed aumenti nei periodi di permanenza nei gradi.

Il Ministro per la marina può ridurre o accrescere di un anno i limiti di permanenza nel grado di sottocapo e nel grado di secondo capo anziano stabiliti per l'avanzamento a scelta normale e ad anzianità, per quelle categorie e specialità del Corpo Reale equipaggi, per le quali occorra limitare oppure accelerare l'avanzamento in relazione alle esigenze del servizio. Uguale riduzione od aumento deve allora effettuarsi anche nei periodi di permanenza nel grado stabiliti per l'avanzamento a scelta eccezionale, di cui all'art. 29.

Art. 32.

(Art. 34 R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988; art. 24 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1483).

Avanzamento in tempo di guerra.

In tempo di guerra i periodi minimi di imbarco e di permanenza nel grado prescritti dal presente testo unico possono essere ridotti a metà, quando occorra accelerare l'avanzamento per le accresciute esigenze del servizio.

L'avanzamento per merito di guerra potrà concedersi indipendentemente da qualsiasi limite di imbarco e di permanenza nel grado.

Art. 33.

(Art. 35 del R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988; art. 5 del R. decreto 9 febbraio 1922, n. 379; art. 25 R. decreto 14 giugno 1923, n. 1483).

Commissioni di avanzamento.

La Commissione di avanzamento è costituita permanentemente presso il Comando superiore del Corpo Reale equipaggi come segue:
il comandante superiore del Corpo Reale equipaggi, presidente;
due capitani di vascello, membri;
due capitani di fregata o di corvetta, membri;
un ufficiale superiore commissario, membro e segretario.

A parità di voti la deliberazione si intende presa a favore del candidato.

Per l'avanzamento dei militari delle categorie fuochisti, meccanici, assistenti del Genio navale, infermieri, furieri e specialità sussistenze, un capitano di vascello ed un capitano di fregata o di corvetta sono sostituiti rispettivamente da ufficiali superiori di grado corrispondente, macchinisti per i meccanici ed i fuochisti, del Genio navale per gli assistenti del genio navale, medici per gli infermieri, e commissari per i furieri e per i militari della specialità sussistenze.

Il presidente ha facoltà di costituire sottocommissioni presiedute da capitani di vascello: di ciascuna sottocommissione deve sempre far parte un ufficiale commissario in qualità di membro e

segretario con voto. Però le deliberazioni per l'avanzamento ai gradi di capo di 3ª, 2ª e 1ª classe e quelle per l'avanzamento a scelta eccezionale o per merito di guerra dovranno essere prese collegialmente dalla Commissione costituita come sopra è detto.

La procedura da seguirsi dalla Commissione di avanzamento sarà stabilita dal regolamento per l'applicazione del presente testo unico.

Art. 34.

(Art. 26 R. decreto 14 giugno 1923, n. 1483).

Quadri di avanzamento — Epoca della loro compilazione.

I quadri di avanzamento sono compilati dalla Commissione di cui all'articolo precedente normalmente nell'ultimo trimestre dell'anno solare e comprendono i militari che a tutto il 31 dicembre dell'anno successivo verranno a trovarsi nelle condizioni di anzianità prescritte per conseguire l'avanzamento.

Sono però consentiti quadri di avanzamento suppletivi in qualsiasi periodo dell'anno, quando si rendono necessari.

I quadri sono distinti per ciascun grado e per le singole categorie e specialità. Essi divengono esecutivi dalla data di pubblicazione all'ordine del giorno del Comando superiore del Corpo Reale equipaggi.

Nessuno può conseguire la promozione, se non è compreso nel quadro di avanzamento.

TITOLO IV.

ORDINAMENTO ED AVANZAMENTO DEL PERSONALE DI LEVA.

Art. 35.

(Art. 36 R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988).

Reclute — Istruzione preliminare — Designazione alle categorie e specialità del Corpo Reale equipaggi.

Le reclute sono sottoposte ad una istruzione preliminare militare della durata di 30 giorni circa, in massima, presso le sedi di arruolamento. Durante questa istruzione esse sono designate per le varie categorie e specialità del Corpo Reale equipaggi a seconda delle attitudini ed in relazione ai prevedibili fabbisogni di ciascuna.

Art. 36.

(Art. 37 R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988; art. 27 R. decreto 14 giugno 1923, n. 1483).

Assegnazione alle categorie — Cambi di esse — Classificazione ed impiego degli allievi di leva.

Gli arruolati di leva sono tutti classificati comuni di seconda classe ed allievi delle categorie che hanno questa classifica.

Una aliquota degli allievi di alcune categorie e specialità, scelti fra quelli che danno maggiore affidamento di buona riuscita, può essere inviata a seguire i corsi di istruzione insieme agli allievi volontari della stessa categoria e specialità.

Invece la massa degli allievi di leva è senz'altro inviata a prestare servizio nella categoria e specialità cui è assegnata.

Per assicurare l'efficienza dei servizi in relazione alla limitata istruzione che è possibile impartire alla gente di leva ed alla brevità della ferma normale, il militare del Corpo Reale equipaggi di leva dovrà compiere tutto il suo servizio nella stessa destinazione. Saranno ammessi cambiamenti soltanto per imprescindibili ragioni di servizio.

Gli allievi delle varie categorie, che non diano affidamento di riuscita, potranno essere trasferiti in altre, per le quali siano ritenuti più adatti, sempre quando ve ne sia bisogno in relazione agli organici.

La nomina a comune scelto di prima classe dei marinai di 2ª classe e degli allievi delle varie categorie di leva sarà fatta, nei limiti delle tabelle di ciascuna destinazione o gruppo di destinazioni, a cura delle autorità indicate dal Ministero.

Questo designerà altresì le autorità, cui compete provvedere ai trasferimenti di categoria menzionati al terz'ultimo capoverso del presente articolo.

Art. 37.

(Art. 38 R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988; art. 6 R. decreto 9 febbraio 1922, n. 379).

Corso per gli allievi di leva — Commutazione di ferma a lunga ferma — Inidonei — Decorrenza della paga da volontario pei dichiarati idonei.

Gli allievi delle varie categorie ed i comuni di 1ª classe di leva, che desiderano progredire nella carriera, dovranno assumere la ferma di sei anni. Il Ministero concederà tale commutazione di ferma soltanto a coloro, i quali diano buon affidamento di prestare servizio con la maggiore capacità militare e professionale che si richiede al personale volontario rispetto a quello di leva.

A tal fine i militari summenzionati seguiranno, in apposite scuole a bordo o a terra, un corso di istruzione teorico-pratico. Coloro che non otterranno la promozione all'esame di fine corso non potranno ripeterlo; e quelli che durante il corso non daranno affidamento di buona riuscita ne saranno esclusi. Gli uni e gli altri potranno ottenere il proscioglimento dalla ferma di sei anni.

La paga speciale assegnata ai militari vincolati a ferma di sei anni sarà corrisposta a quelli di leva sopra menzionati soltanto al termine del corso e quando siano giudicati idonei.

Ai militari che commutano la ferma di leva in quella, maggiore, di anni sei, è concessa una gratificazione che sarà determinata dal Ministero della Marina, ma in niun caso superiore alle L. 1000, che sarà corrisposta al termine del corso di cui sopra a coloro che risulteranno idonei.

Art. 38.

(Art. 39 del R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988; art. 12 del R. decreto 11 marzo 1920, n. 347; art. 28 R. decreto 14 giugno 1923, n. 1483).

Promozione a sottocapo dei militari di leva.

I comuni di 1ª classe di leva possono essere promossi al grado di sottocapo quando abbiano compiuto 12 mesi di servizio, dei quali almeno 4 con la classifica di comune di 1ª classe. Però i marinai scelti provenienti dagli allievi nocchieri possono essere promossi sotto nocchieri dopo nove mesi di servizio, dei quali almeno quattro con la classifica di scelto.

La promozione a sottocapo può essere concessa anche ai comuni di 1ª classe che hanno già oltrepassato i 12 mesi di servizio, ma non hanno ancora superato i 18 mesi.

Le suddette promozioni, previo parere di apposita Commissione da costituirsi sulle navi e presso i servizi a terra, sono effettuate a cura delle autorità e con le norme che saranno stabilite dal regolamento per l'applicazione del presente testo unico, nei limiti dei fabbisogni determinati dalle rispettive tabelle, con divieto assoluto di oltrepassare tali limiti.

Tale limitazione non riguarda però le promozioni a sotto nocchiere dei marinai provenienti dagli allievi nocchieri.

Art. 39.

(Art. 39-*bis* disposto dall'art. 9 del R. decreto 9 febbraio 1922, n. 379; art. 29 R. decreto 14 giugno 1923, n. 1483).

Reclute di leva in possesso di laurea o diploma.

La legge sulla leva marittima stabilisce le norme per la classifica, l'avanzamento e l'ammissione ai corsi per ufficiali di complemento della Regia marina delle reclute che all'atto dell'arruolamento nel Corpo Reale equipaggi si trovano in possesso del diploma di capitano marittimo, macchinista navale o costruttore navale rilasciato da un Regio istituto nautico, o di lauree rilasciate da Regie università di studi, o di titoli equipollenti.

I militari di cui al presente articolo che hanno ottenuto la promozione a secondo capo, se desiderano proseguire nella carriera, possono commutare la loro ferma in quella di 6 anni, conservando il loro grado, purchè, a giudizio della Commissione di avanzamento, siano riconosciuti ottimi sotto ogni riguardo e vi siano posti disponibili nei ruoli.

Art. 40.

(Art. 39-*ter* disposto dall'art. 9 del R. decreto 9 febbraio 1922, numero 379; art. 30 R. decreto 14 giugno 1923, n. 1483; art. 1 R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2930).

Reclute in possesso di speciali titoli di studio.

Le reclute di leva, che all'atto dell'arruolamento si trovino in possesso del certificato di licenza ginnasiale o del passaggio dal 2° al 3° corso d'istituto tecnico o nautico, o titolo equivalente, oppure di licenza rilasciata da una scuola industriale concernente mestieri corrispondenti a servizi propri di alcune categorie del Corpo Reale equipaggi, saranno classificate, compatibilmente con le esigenze del servizio, allievi nelle categorie e specialità da loro indicate, purchè ne abbiano le necessarie attitudini, con la caratteristica T. S.

Tale caratteristica è concessa esclusivamente dal Comando superiore del Corpo Reale equipaggi, al quale le singole autorità debbono trasmettere le domande di ciascun militare con l'indicazione

della categoria e specialità prescelta, unendo a corredo il titolo di studio ed esprimendo il proprio parere circa l'assegnazione alla categoria e specialità.

Dopo un tirocinio pratico di 4 mesi a bordo o a terra i militari T. S., se riconosciuti idonei, saranno classificati comuni di 1ª classe a cura dell'autorità alla dipendenza della quale hanno compiuto il tirocinio, e della concessa classifica sarà data comunicazione al Comando superiore del Corpo Reale equipaggi per la sanzione.

I comuni di 1ª classe T. S., dopo 8 mesi di servizio, di cui almeno tre in tale classifica, potranno conseguire, se riconosciuti idonei dalla Commissione di avanzamento prevista dall'art. 33 del presente testo unico, la promozione a sottocapo con le norme che saranno stabilite dal regolamento.

I sottocapi T. S. al termine della ferma di leva, se riconosciuti idonei, potranno conseguire l'avanzamento al grado di secondo capo, che però non sarà loro conferito se non all'atto del congedamento, con le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Nessuna indennità vestiario sarà corrisposta ai suddetti militari per il nuovo grado, e le indennità di viaggio per raggiungere il nuovo domicilio saranno conteggiate nella misura stabilita per i sottocapi.

I sottocapi T. S. possono ottenere la commutazione della ferma di leva in quella, maggiore, di 4 o 6 anni conservando il grado; in tal caso essi concorreranno all'avanzamento al grado superiore con le norme in vigore per il personale volontario.

Per poter fruire delle agevolazioni concesse dal presente articolo, le reclute suddette debbono esibire il titolo di studio all'atto dell'arruolamento, ed in ogni modo non oltre il 15° giorno di servizio militare, trascorso il quale termine di tempo esse perderanno il diritto ad essere classificate T. S.

Art. 41.

(Art. 39-*quater* disposto dall'art. 9 del R. decreto 9 febbraio 1922, n. 379; art. 31 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1483; art. 1 R. decreto 22 dicembre 1923, n. 2930).

Decorrenza della disposizione del precedente art. 40.

La disposizione dell'art. 40 decorre dal 1° gennaio 1924; agli inscritti di leva che a quella data si trovavano già in servizio continuano ad applicarsi le norme vigenti prima della data stessa.

Titolo V.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE VOLONTARIO E DI LEVA — PENSIONI.

Art. 42.

(Art. 40 R. decreto 20 ott. 1919, n. 1988; R. decreto 11 nov. 1923, n. 2395).

Paghe ai sottocapi e comuni.

Ai sottocapi e comuni del Corpo Reale equipaggi di leva e volontari spetta una paga diversa in ragione della rispettiva ferma, a seconda che siano imbarcati su navi in armamento, armamento ridotto o in riserva, oppure sieno destinati a terra o su navi in allestimento o in disponibilità.

La misura di tali paghe è stabilita dalla tabella n. 2 dell'allegato VI al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 43.

(Art. 41 R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988; art. 10 del R. decreto 9 febbraio 1922, n. 379).

Gratificazione di fine ferma.

I sottufficiali, i sottocapi ed i comuni con ferma di sei anni, che si congedano al termine della stessa, hanno diritto ad una gratificazione di L. 1000.

Quelli che si raffermano hanno invece diritto ad una gratificazione di L. 500 all'atto della avvenuta concessione della rafferma. Entrambe non possono cedersi nè sequestrarsi.

A coloro che sono avviati in congedo prima del termine della ferma per riforma senza diritto a pensione, spettano tanti sesti della gratificazione di L. 1000 quanti sono gli anni della ferma compiuti; la frazione di anno superiore a sei mesi si calcola come un anno intero. Queste quote di gratificazione sono cumulabili con l'assegno di riforma eventualmente dovuto loro in base alle vigenti disposizioni.

Art. 44.

(Art. 42 del R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988; art. 14 del R. decreto 11 marzo 1920, n. 347; art. 32 R. decreto 14 giugno 1923, n. 1483; R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Paghe per i secondi capi e secondi capi anziani e stipendi dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe.

I secondi capi ed i secondi capi anziani hanno l'assegno giornaliero stabilito con la tabella n. 2 dell'allegato VI al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

Gli stipendi dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe risultano, in relazione al grado ed agli anni di servizio da loro compiuti, dalla citata tabella n. 2, tenuto presente altresì il disposto dell'art. 156 del precitato R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Ai sottufficiali dei vari gradi spetta inoltre l'indennità militare secondo quanto è stabilito dagli articoli 172 e 174 dello stesso R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Lo stipendio dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe è soggetto a tutte le ritenute stabilite per lo stipendio degli ufficiali e sono ad esso applicate anche tutte le disposizioni che si riferiscono agli stipendi in genere, per quanto riguarda la riduzione o perdita di essi.

Art. 45.

(Art. 43 R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988; art. 11 del R. decreto 9 febbraio 1922, n. 379; art. 33 R. decreto 14 giugno 1923, n. 1483).

Riduzione e perdita degli stipendi pei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe.

Lo stipendio dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe può essere ridotto ai tre quinti o alla metà, e può non essere dovuto, nei seguenti casi:

E' ridotto ai tre quinti:

nelle licenze per infermità non provenienti da cause di servizio, dopo i primi due mesi.

E' ridotto alla metà:

ai detenuti in attesa di giudizio, salvo ad avere l'altra metà quando il giudizio non sia seguito da condanna.

Non è dovuto:

a) nelle licenze straordinarie per motivi privati, dopo i primi due mesi;

b) durante le assenze illegali;

c) ai disertori, contumaci, condannati al carcere od alla reclusione, quando la pena non abbia avuto come accessorio la perdita del grado.

Infine, non compete lo stipendio, o viene ridotto alla metà, ai capi di 1ª, 2ª e 3ª classe in licenza straordinaria per concessione riservata al Comando superiore del Corpo Reale equipaggi, secondo che questo stabilirà al momento della concessione.

Art. 46.

(Art. 45 R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988).

Soprassoldo di rafferma — Gratificazione dopo dodici anni di servizio ai raffermati con premio.

Alla rafferma di sei anni è annesso il soprassoldo di lire 25 al mese; esso compete al militare del Corpo Reale equipaggi finchè rimane in servizio ed è altresì dovuto al sottufficiale del Corpo Reale equipaggi che percepisce stipendio ridotto giusta l'articolo 45.

I sottufficiali e sotto capi raffermati con soprassoldo che abbiano compiuta la rafferma e dodici anni di effettivo servizio, ricevono una gratificazione di L. 2000. Il diritto a tale concessione, è, in caso di morte del sottufficiale o del sottocapo, trasmessibile ai suoi eredi.

Quando detti militari siano riformati senza diritto a pensione, riceveranno, in luogo della gratificazione sopramenzionata, L. 300 per ogni anno di servizio compiuto della rafferma di sei anni con soprassoldo. In caso di morte, eguale compenso spetta ai loro eredi

Art. 47.

(Art. 45 *bis* disposto dall'art. 12 R. decreto 9 febbraio 1922, n. 379; art 35 R. decreto 14 giugno 1923, n. 1483).

Decorrenza del soprassoldo di rafferma.

Il soprassoldo annesso alla rafferma di sei anni ha la medesima decorrenza della rafferma.

Però i militari vincolati alla ferma di sei anni, a qualsiasi categoria siano ascritti, potranno, dopo compiuti quattro anni di ferma, essere ammessi all'anticipato godimento del soprassoldo di L. 25,

purchè si vincolino a contrarre, al termine della loro ferma, la rafferma di anni sei.

La decorrenza del soprassoldo sarà fissata dal primo del mese successivo a quello, in cui il militare è stato ammesso al predetto beneficio.

Art. 48.

(Art. 46 R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988).

Perdita del soprassoldo e della gratificazione di rafferma.

Perdono il diritto al soprassoldo ed alla gratificazione di rafferma di cui all'art. 46 ed al beneficio di cui all'art. 47 i militari retrocessi, trasferiti alle compagnie di disciplina, disertori, ammogliati senza autorizzazione e quelli incorsi in condanna a pene restrittive della libertà personale superiori a due mesi, inflitte da tribunali ordinari, o in qualunque condanna inflitta dai tribunali militari.

Art. 49.

(Art. 47 R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988).

Assegni ai sottufficiali ed ai sotto capi riammessi.

Al personale riammesso in servizio giusta l'art. 22 sono dovuti l'assegno o lo stipendio ed il soprassoldo di rafferma di cui godeva all'atto del congedo.

Art. 50.

(Art. 48 R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988; art. 15 R. decreto 11 marzo 1920, n. 347).

Assegni speciali di bordo e di terra — Razione.

Ai sottufficiali imbarcati su navi in armamento, armamento ridotto e in riserva compete un assegno giornaliero di imbarco di L. 1. Questo assegno è di L. 1.50 pei sottufficiali delle categorie macchinisti (in via di eliminazione) e meccanici.

A tutti i sottufficiali imbarcati o destinati a terra compete la razione viveri in contanti nella misura stabilita dal Ministero della marina in ragione del costo effettivo della razione corrisposta in natura ai sotto capi e comuni, nonchè gli altri assegni previsti dai regolamenti vigenti pei servizi a bordo ed a terra.

Art. 51.

(Art. 49 R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988).

Corredo — Suo rinnovamento.

Al sottufficiale di nuova nomina compete una indennità vestiario di L. 200.

I sottufficiali hanno facoltà di ritirare dai magazzini vestiario o di farsi confezionare dalle sartorie della Regia marina i capi di corredo di cui hanno bisogno, nonchè i tessuti e gli accessori occorrenti per la confezione dei capi di corredo regolamentari, qualora preferissero servirsi all'uopo di sarti borghesi.

I prezzi dei capi di corredo e dei tessuti da distribuirsi ai sottufficiali saranno ogni anno stabiliti equamente dal Ministero in relazione al trattamento economico dei sottufficiali. Il Ministero emanerà precise norme per evitare abusi nelle richieste di vestiario.

Ai sottocapi e comuni è distribuito gratuitamente, all'atto dell'arruolamento, apposito corredo nella misura e con le modalità stabilite dal Ministro per la marina, che regolerà del pari il rinnovamento dei singoli effetti e, quando occorrerà, il loro ritiro.

Gli effetti distribuiti per la rinnovazione del corredo sono a carico dei sottocapi e comuni, che ne pagheranno l'importo a contanti o ratealmente, in base ai prezzi di tariffa equamente stabiliti dal Ministero in relazione al trattamento economico del predetto personale ed alla durata media di ciascun capo di corredo.

Art. 52.

(Art. 50 del R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988; art. 16 R. decreto 11 marzo 1920, n. 347; art. 2 R. decreto 26 febbraio 1924, n. 317).

Collocamento a riposo a domanda e di autorità.

I sottufficiali hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio dopo 20 anni di effettivo servizio (escluso quindi qualsiasi computo di navigazione, campagne di guerra, ecc.). Agli effetti del computo della pensione è calcolato in aggiunta ai 20 anni di servizio effettivo il maggior servizio al quale hanno diritto i militari del Corpo Reale equipaggi per la navigazione, le campagne di guerra, e per ogni altro titolo previsto dal vigente testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive varianti.

I sottufficiali devono essere collocati a riposo quando abbiano raggiunto il 52° anno di età, purchè contino almeno 20 anni di servizio effettivo; qualora non si trovassero in quest'ultima condizione, resteranno alle armi fino al compimento del 20° anno di servizio.

E' in facoltà del Ministero di collocare a riposo i sottufficiali che hanno compiuto almeno 20 anni di servizio effettivo quando, a giudizio della Commissione di avanzamento, essi non siano più in grado di dare congruo rendimento.

Art. 53.

(Art. 51 del R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988; art. 17 del R. decreto 11 marzo 1920, n. 347; art. 7 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480).

Pensioni — Loro liquidazione.

Il trattamento di pensione normale spettante ai sottufficiali che dopo 20 anni di servizio cessino dal servizio, sia in seguito a loro domanda, sia di autorità o per prescrizione di legge, nonchè le norme per la liquidazione della pensione stessa, sono determinati dal testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.

Lo stesso testo unico e successive modificazioni stabiliscono il trattamento e le norme di pensione privilegiata ordinaria.

Art. 54.

(Art. 52 R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988; art. 36 R. decreto 14 giugno 1923, n. 1483; art. 3 R. decreto 26 febbraio 1924, n. 317).

Assegno pei sottufficiali che cessano dal servizio senza diritto a pensione.

Ai sottufficiali provenienti da arruolamento volontario o che, arruolatisi di leva, abbiano commutato la ferma in quella di sei anni, che siano congedati, riformati o dispensati dal servizio senza diritto a pensione o ad impiego civile, è dovuto un premio uguale a tanti mesi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti.

Per i mesi in più degli anni compiuti, si computeranno altrettanti dodicesimi di un mese dell'ultimo assegno o stipendio.

Tale indennità non è cumulabile con la gratificazione di fine ferma, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

In caso di morte il suddetto trattamento è devoluto esclusivamente alla vedova ed agli orfani, con le norme vigenti in materia di liquidazione di pensione o indennità.

Allorchè un sottufficiale congedato senza diritto a pensione venga riammesso in servizio a norma dell'articolo 22, sarà provveduto al ricupero della somma da lui percepita quale premio. La restituzione avverrà mediante ritenute mensili sugli averi dell'interessato, nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.

Art. 55.

(Art. 53 R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988).

Pensione di riforma.

Il sottufficiale riformato ha diritto a pensione di riforma liquidata in base alle disposizioni vigenti sulle pensioni civili e militari se la riforma avviene prima del raggiungimento dei 20 anni di servizio, purchè il sottufficiale ne abbia compiuti almeno 15.

TITOLO VI.

SPECIALI DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER I SOTTUFFICIALI INVALIDI.

Art. 56.

(Articoli 2 e 3 del R. decreto 24 maggio 1924, n. 764).

Soppressione del ruolo invalidi ed inscrizione nel ruolo transitorio.

Il ruolo invalidi del Corpo Reale equipaggi è abolito dal 1° giugno 1924.

I militari che a tale data appartenevano al ruolo invalidi sono trasferiti in un ruolo transitorio, dal quale cesseranno al compimento del ventesimo anno di servizio effettivo, qualora abbiano diritto al massimo della pensione di riposo, o man mano che lo raggiungeranno, venendo collocati a riposo d'autorità.

Cesseranno inoltre da tale ruolo transitorio se prima del ventesimo anno di servizio abbiano ottenuto un impiego civile a norma

delle disposizioni vigenti oppure debbano essere collocati a riposo per assoluta inabilità a prestare qualunque dei servizi indicati nel successivo art. 57.

Art. 57.

(Art. 3 del R. decreto 24 maggio 1924, n. 764).

Utilizzazione dei militari inscritti nel ruolo transitorio.

I militari inscritti nel ruolo transitorio di cui al precedente art. 56 dovranno essere in grado di disimpegnare uno dei seguenti servizi, o altri analoghi: capo portinaio, capo ordinanza, guardiano, postino, scritturale, consegnatario di materiali, viveri o vestiario.

I militari inscritti nel ruolo transitorio non possono avere promozione salvo per i sottufficiali che si trovino nelle condizioni previste dal decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62.

Per l'avanzamento di questi non è richiesto il periodo d'imbarco prescritto per i sottufficiali degli altri ruoli.

Art. 58.

(Art. 17 R. decreto 9 febbraio 1922, n. 379).

Limitazione dell'onere finanziario derivante dall'applicazione di alcune disposizioni del presente testo unico.

La spesa derivante dall'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 37, del 1° comma dell'articolo 43 per quanto riguarda i sottufficiali, e dell'articolo 47, sarà contenuta nei limiti del bilancio Marina, e non saranno consentite per essa speciali assegnazioni di fondi.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 59.

(Art. 57 *bis* disposto dall'art. 18 R. decreto 11 marzo 1920, n. 347).

Soppressione del ruolo costieri — Modalità per il trasferimento nel ruolo unico dei sottufficiali e militari del Corpo Reale equipaggi.

La divisione, pei militari di alcune categorie e specialità, nei ruoli naviganti e costieri, è soppressa.

I militari delle categorie per le quali esistevano due ruoli, inscritti in quello costiero al 1° gennaio 1920, sono trasferiti da quella data, con la loro anzianità, nel ruolo unico della stessa categoria, con le seguenti limitazioni:

Rimarranno inscritti transitoriamente, fino ad eliminazione del ruolo costieri, i capi di 1ª e 2ª classe delle sopradette categorie che vi appartenevano al 1° gennaio 1920 e che alla stessa data avevano età superiore a 36 anni.

I capi di 1ª e 2ª classe che al 1° gennaio 1920 contavano meno di 36 anni di età ed i secondi capi inscritti nel ruolo costieri sono sottoposti ad un periodo sperimentale di imbarco di 8 mesi, al termine del quale quelli risultati idonei al servizio di bordo sono trasferiti nel ruolo unico. Gli altri resteranno transitoriamente inscritti nel ruolo costieri fino ad eliminazione e potranno ottenere l'avanzamento senza soddisfare alle condizioni dell'imbarco.

Art. 60.

(Art. 58 del R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988; art. 4 del R. decreto 24 novembre 1919, n. 2328; art. 19 del R. decreto 11 marzo 1920, n. 347; art. 38 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1483; art. 2 e 3 R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2930).

Norme per l'avanzamento dei sottufficiali.

§ 1. — Le disposizioni dell'art. 26 del presente testo unico sono applicate integralmente ai militari che hanno conseguito il grado di sottocapo dal 1° gennaio 1920 in poi.

§ 2. — Pei militari promossi sottocapi anteriormente al 1° gennaio 1920 saranno osservate le norme seguenti:

a) Per la promozione dei capi di 2ª classe a capo di 1ª classe cessano di avere vigore dal 1° gennaio 1924 le disposizioni stabilite dall'art. 58 del R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988 modificato con l'art. 19 del R. decreto-legge 11 marzo 1920, n. 347 e con gli articoli 13 e 14 del R. decreto-legge 9 febbraio 1922, n. 379; dal 1° gennaio 1924 saranno applicate le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 26 del presente testo unico, salvo il disposto dell'art. 27.

b) I capi di 3ª classe, nell'anno in cui compiono il sedicesimo anno di servizio militare effettivo, purché idonei, sono promossi capi di 2ª classe indipendentemente dal periodo di permanenza nel grado di capo di 3ª classe e dal periodo minimo di imbarco, purchè compresi nel primo terzo del ruolo.

Allorquando, nel ruolo, i capi di 3ª classe con 16 anni di servizio effettivo sono preceduti da altri che non siano in condizioni di essere promossi, la promozione dei primi sarà effettuata soltanto quando la Commissione di avanzamento riconosca ad unanimità in essi qualità così cospicue da renderli meritevoli di ottenere avanzamento prima di sottufficiali che hanno maggiore anzianità di grado.

Il Ministero, in relazione alle esigenze del servizio ed alle condizioni di avanzamento dei militari delle varie categorie, ha facoltà di promuovere, se idonei e compresi nel primo quinto del ruolo, i capi di 3ª classe quando compiono almeno 13 anni di servizio effettivo, purchè risultino promossi tutti i pari grado idonei che li precedono nel ruolo.

c) I secondi capi anziani, nell'anno in cui compiono 13 anni di servizio effettivo, purchè idonei, sono promossi capi di 3ª classe indipendentemente dal periodo di permanenza nel grado di secondo capo anziano, purchè siano compresi nel primo terzo del ruolo ed abbiano seguito con esito favorevole il corso di perfezionamento di cui all'art. 25.

Il Ministero, in relazione alle condizioni di avanzamento dei militari delle varie categorie ed alle esigenze del servizio, ha facoltà di promuovere, se idonei e compresi nel primo quinto del ruolo, i secondi capi anziani quando compiano 10 anni di servizio effettivo, purchè abbiano seguito con risultato favorevole il corso di perfezionamento prescritto dall'art. 25.

d) I capi di 3ª classe ed i secondi capi anziani che ottennero l'avanzamento a scelta eccezionale o per merito di guerra, sono, purchè idonei, promossi al grado superiore, anche se non posseggono tutte le condizioni stabilite dal presente articolo, quando un pari grado che li segue nel ruolo sia promosso al grado superiore in base alle disposizioni dei comma precedenti del presente articolo. I capi di 2ª classe, che siano nelle stesse condizioni, possono essere scrutinati quando lo sia un pari grado che li segue nel ruolo.

e) Il Ministero ha facoltà di promuovere in relazione alle esigenze di servizio i sottocapi idonei che contino complessivamente 6 anni da comune di 1ª classe e da sottocapo.

f) Le promozioni ordinate in base alle disposizioni del presente articolo saranno fatte con riserva di anzianità.

g) Agli effetti dell'avanzamento il servizio militare effettivo si computa dall'età di 17 anni compiuti per coloro che appartenevano al Corpo Reale equipaggi prima di tale data, e dalla data di arruolamento per i militari che assunsero servizio dopo il 17° anno di età. Non è ammessa alcuna diminuzione in detto periodo, per navigazione, campagne di guerra, ecc.

h) Il primo terzo ed il primo quinto del ruolo previsti dal presente articolo sono quelli risultanti all'atto dello scrutinio.

i) Gli assistenti del Genio navale che non hanno voluto essere trasferiti nella nuova categoria del Corpo Reale equipaggi come assistenti del Genio navale, seguiteranno a far parte del ruolo transitorio, fino ad estinzione, regolato con le norme per essi attualmente vigenti.

§ 3. — Sino al 31 dicembre 1925 i sottufficiali della Regia marina posono ottenere l'avanzamento al grado immediatamente superiore a quello rivestito alla data di entrata in vigore del R. decreto 14 giugno 1913, n. 1483 (21 luglio 1923), anche se non hanno compiuto il periodo d'imbarco prescritto dall'art. 19, purchè posseggano le altre condizioni richieste, e soddisfino alle seguenti condizioni d'imbarco.

Per i sottufficiali delle categorie aiutanti, infermieri, trombettieri e marinai specialità sussistenze non occorre periodo d'imbarco.

Per i sottufficiali della categoria furieri è richiesto complessivamente un anno d'imbarco da sottufficiale per l'avanzamento a sottotenente del Corpo Reale equipaggi.

Per i sottufficiali di tutte le altre categorie sono richiesti i seguenti periodi minimi di imbarco:

da secondo capo anziano a capo di 3ª classe, tre anni complessivamente da secondo capo e secondo capo anziano: pei radiotelegrafisti, un anno;

da capo di 2ª classe a capo di 1ª classe, un anno: pei radiotelegrafisti non è richiesto questo periodo d'imbarco;

da capo di 1ª classe a sottotenente del Corpo Reale equipaggi, due anni ad eccezione dei radiotelegrafisti, per i quali è richiesto un anno di imbarco complessivamente compiuto nei gradi di sottufficiale.

Le promozioni saranno disposte con riserva di anzianità nei riguardi dei sottufficiali più anziani che, pur possedendo le altre condizioni necessarie per l'avanzamento, non abbiano compiuto i periodi d'imbarco stabiliti dal presente articolo.

Art. 61.

(Art. 62 R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988).

Perequazione nella data di decorrenza della ferma e delle rafferme volontarie — Abolizione della seconda rafferma con soprassoldo.

Con provvedimenti Ministeriali la decorrenza della ferma e della rafferma del personale volontario in servizio al 6 dicembre 1919

sarà gradualmente portata al 1° dicembre dell'anno in cui esse scadranno, fermi restando i diritti acquisiti, anche nei riguardi degli assegni corrispondenti alla ferma od alla rafferma come sopra in corso.

A datare dal 1° gennaio 1920 il personale vincolato alla seconda rafferma è prosciolto.

Cessa per esso il diritto al secondo soprassoldo mensile di L. 25 già assegnato ai vincolati alla seconda rafferma.

I militari, che al 6 dicembre 1919 fruivano dell'anticipato godimento del soprassoldo mensile della prima rafferma, continuano a beneficiarne.

Art. 62.

(Art. 63 del R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988; art. 20 del R. decreto 11 marzo 1920, n. 347; Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737; 1° settembre 1920, n. 1265; 16 novembre 1920, n. 1671; 5 aprile 1923, n. 833; 11 novembre 1923, n. 2395).

Indennità caro-viveri.

Per le indennità caro-viveri ai sottufficiali della Regia marina valgono le disposizioni contenute nel decreto Luogotenenziale n. 1314 del 14 settembre 1918, nei Regi decreti n. 737 del 3 giugno 1920, n. 1265 del 1° settembre 1920, n. 1671 del 16 novembre 1920, n. 833 del 5 aprile 1923 e n. 2395 dell'11 novembre 1923.

Art. 63.

(Art. 64 del R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988, art. 21 R. decreto 11 marzo 1920, n. 347; R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Quote di gratificazione per vincolo alla ferma di 6 anni.

Ai militari che si vincolarono alla ferma di anni 6 anteriormente al 1° gennaio 1920 e che ultimarono o ultimeranno la ferma stessa dopo questa data, saranno corrisposti, all'atto del congedo, tanti sesti della gratificazione di lire 400 prevista dall'art. 7 della legge n. 765, in data 18 luglio 1911, quanti sono gli anni della ferma percorsa fino al 1° gennaio 1920, e tanti sesti di quella di L. 1000 stabilita dall'art. 43 del presente testo unico, quanti sono gli anni della ferma trascorsi dopo il 1° gennaio 1920. Le frazioni di anno superiori a sei mesi saranno calcolate come anni interi.

Art. 64.

(Art. 22 R. decreto 11 marzo 1920, n. 347).

Impiego civile ai sottufficiali nominati ufficiali di complemento o della riserva navale.

L'impiego civile può anche essere concesso, alle condizioni del presente testo unico, ai sottufficiali di carriera che siano stati nominati ufficiali di complemento o della riserva navale ed abbiano compiuto i 12 anni di servizio prescritti, in parte come sottufficiali ed in parte come ufficiali.

Art. 65.

(Art. 16 R. decreto 9 febbraio 1922, n. 379).

Nomina all'impiego civile.

I sottufficiali della Regia marina, che abbiano compiuto 12 anni di servizio il 31 dicembre 1920 e che alla medesima data non abbiano oltrepassato 16 anni di servizio, saranno nominati all'impiego civile con le norme vigenti anteriormente al 1° febbraio 1922, purchè ne abbiano fatta domanda entro un mese dal 13 aprile 1922.

I medesimi verranno inscritti nel ruolo dei sottufficiali aspiranti ad impieghi e conseguiranno la nomina nell'ordine rigoroso della loro anzianità nel grado militare di cui erano rivestiti alla data del 31 dicembre 1920.

Art. 66.

(Art. 66 del R. decreto 20 ottobre 1919, n 1988; art. 23 R. decreto 11 marzo 1920, n. 347).

Facoltà di opzione nella liquidazione delle pensioni — Tabelle pei sottocapi e comuni.

I sottufficiali del Corpo Reale equipaggi, che saranno collocati a riposo dal 6 dicembre 1919, avranno facoltà di optare per il trattamento di pensione ad essi più favorevole, che potessero godere invocando le leggi anteriori alla data anzidetta.

La liquidazione delle pensioni dovute ai sottocapi ed ai comuni sarà fatta in base alle speciali disposizioni per essi vigenti.

Art. 67.

(Art. 67 del R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988; art. 24 R. decreto 11 marzo 1920, n. 347).

Pensioni pei sottufficiali in condizioni speciali.

Ai sottufficiali già congedati con diritto a pensione sino al 31 dicembre 1919, che abbiano comunque prestato servizio durante la guerra 1915-1918 ed altresì successivamente fino al 31 dicembre 1919, sarà liquidata, all'atto del loro licenziamento dalle armi una nuova pensione o la pensione alla quale hanno diritto, il cui ammontare verrà determinato in base alle disposizioni della legge 2 luglio 1911, n. 621, con l'aumento di un quinto pei secondi capi aventi meno di sei anni di grado e di due quinti per gli altri sottufficiali.

Art. 68.

(Art. 68 del R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988; art. 25 del R. decreto 11 marzo 1920, n. 347; art. 3 del R. decreto 16 dicembre 1920, numero 1843).

Pensione ai sottufficiali richiamati o trattenuti in servizio per la guerra, e congedati entro il 30 giugno 1920 — Pensione ai sottufficiali nominati ufficiali durante la guerra.

I sottufficiali, che abbiano comunque prestato servizio durante la guerra 1915-1918, anche se abbiano compiuto complessivamente 32 anni o più di servizio o 52 anni d'età e 20 di servizio, tenuti o richiamati in servizio, non oltre il 30 giugno 1920, liquidano la pensione loro dovuta secondo le norme dell'art. 53 del presente testo unico, e sulla base dell'assegno o stipendio da esso stabilito e percepito dai predetti sottufficiali nell'ultimo mese di richiamo dal congedo.

Eguale trattamento è fatto ai sottufficiali collocati a riposo d'autorità durante l'anno 1920 in virtù dell'art. 52, 2° comma.

Ai sottufficiali di cui al 1° comma però non spetta il compenso speciale di cui all'art. 70 del R. decreto-legge 20 ottobre 1919, numero 1988, modificato con l'art. 26 del R. decreto-legge, 11 marzo 1920, n. 347, nè alcuna indennità di richiamo.

I sottufficiali promossi ufficiali di complemento o della riserva navale durante la guerra 1915-1918, o prima, e fino al 30 giugno 1920, che abbiano prestato servizio entro tale periodo di tempo, hanno facoltà di liquidare la pensione, o di liquidarne una nuova come se fossero rimasti in servizio quali sottufficiali. Tale pensione non potrà essere inferiore a quella spettante ai sottufficiali menzionati nel 1° capoverso aventi grado di capo di 1ª classe ed eguale anzianità di grado e di servizio utile a pensione.

L'anzianità da ufficiale sarà computata in aumento all'anzianità di grado da capo di 1ª classe.

Art. 69.

(Art. 69 del R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988; articoli 10 e 35 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480).

Pensioni privilegiate ordinarie.

La liquidazione della pensione privilegiata spettante ai sottufficiali che abbiano acquistato il diritto prima dell'andata in vigore del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sarà fatta secondo le norme del decreto Luogotenenziale n. 876, in data 20 maggio 1917, tenendo presente che il massimo di cui all'art. 100 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, al quale fa richiamo il decreto stesso, sarà ragguagliato ai quattro quinti dello stipendio od assegno goduto nell'ultimo anno di servizio, anche per un periodo minore di un anno; rimane salva la facoltà di opzione concessa dall'art. 35 del R. decreto 2480 del 21 novembre 1923.

Art. 70.

(Art. 27 del R. decreto 11 marzo 1920, n. 347).

Durata in vigore delle disposizioni transitorie.

Le disposizioni transitorie avranno effetto fino a quando tutti i militari attualmente in servizio non siano posti nelle condizioni normali stabilite dal presente testo unico, fatta eccezione di quelle, per cui il presente testo unico stabilisca una diversa durata.

Art. 71.

(Art. 40 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1483).

Le attribuzioni e le facoltà conferite dal presente testo unico al Ministero o al Ministro per la marina, possono essere delegate, con

decreto Ministeriale, al Comando superiore o al Comandante superiore del Corpo Reale equipaggi.

Art. 72.

E' abrogata qualsiasi disposizione contraria al presente testo unico.

Roma, addì 21 agosto 1924.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro delle finanze: DE' STEFANI.

Il Ministro della Marina: REVEL.

Numero di pubblicazione 1524.

REGIO DECRETO 2 ottobre 1924, n. 1526.

Soppressione dell'ufficio regionale del Genio civile per il Po ed istituzione di un Circolo d'ispezione del Genio civile per il Po.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1395;
Visto il R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1396;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 19 settembre 1924 è abrogato il R. decreto 31 maggio 1923, n. 1264, col quale fu istituito in Parma l'ufficio regionale del Genio civile per il Po.

I servizi relativi alla compilazione dei progetti e all'esecuzione delle opere riguardanti la regolarizzazione dell'alveo del fiume nonchè la sistemazione, la difesa e la polizia idraulica in tutto il corso del Po e dei suoi influenti saranno, giusta le vigenti norme, disimpegnati dagli uffici del Genio civile competenti per territorio.

Art. 2.

E' istituito un Circolo d'ispezione del Genio civile pel Po (X) con sede in Parma per l'alta sorveglianza sui servizi predetti, fatta salva pei vari compiti la competenza del Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova.

L'ispettore superiore del Genio civile preposto al detto Circolo d'ispezione formulerà annualmente il programma di nuovi impianti e delle speciali indagini da compiersi nell'interesse dell'idrografia del Po dallo speciale ufficio all'uopo istituito con R. decreto 31 marzo 1912, programma che dovrà essere sottoposto all'approvazione del Comitato di presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 3.

Il servizio di piena è disimpegnato, secondo le norme in vigore dai singoli uffici del Genio civile che hanno giurisdizione sul Po; dell'andamento del servizio stesso dovranno gli uffici stessi tenere informato l'ispettore superiore preposto al Circolo d'ispezione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

SARROCCHI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 51. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1525.

REGIO DECRETO 11 settembre 1924, n. 1524.

Modificazione della zona malarica nel comune di Ficarazzi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 157 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Nostro decreto 1° agosto 1907, n. 636, e il Regolamento approvato con Nostro decreto 28 febbraio 1907, n. 61, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;
Visto il Nostro decreto 8 novembre 1903, n. 496, col quale tra l'altro, si provvedeva alla definizione della zona malarica nel comune di Ficarazzi in provincia di Palermo;
Visto l'art. 7 del decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1910;
Visto il rapporto col quale il Prefetto della provincia stessa ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la modificazione della zona malarica nel comune di Ficarazzi approvata col su citato Nostro decreto;
Veduto il voto della Giunta del Consiglio provinciale di sanità sulla anzidetta proposta;
Veduto il parere della Direzione generale della sanità pubblica;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La zona malarica delimitata nel territorio del comune di Ficarazzi con il Nostro decreto 8 novembre 1903, n. 496, n. 6 dell'elenco annesso, viene modificata comprendendovi tutto il territorio del Comune suddetto e l'abitato stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 49. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1526.

REGIO DECRETO 4 settembre 1924, n. 1508.

Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile Vittorio Emanuele III, in Castiglione della Pescaia.

N. 1508. R. decreto 4 settembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene eretto in Ente morale l'Asilo infantile Vittorio Emanuele III in Castiglione della Pescaia ed è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1924.

Numero di pubblicazione 1527.

REGIO DECRETO 4 settembre 1924, n. 1509.

Erezione in Ente morale dell'Opera pia Carlo Scotti, in Roma.

N. 1509. R. decreto 4 settembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene eretta in Ente morale l'Opera pia Carlo Scotti in Roma, ed è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1924.

Numero di pubblicazione 1528.

REGIO DECRETO 4 settembre 1924, n. 1510.

Erezione in Ente morale dell'Asilo Butteri, in Viguzzolo.

N. 1510. R. decreto 4 settembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene eretto in Ente morale l'Asilo Butteri in Viguzzolo, ed è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1924.

Numero di pubblicazione 1529.

REGIO DECRETO 4 settembre 1924, n. 1511.

Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile di Orzivecchi.

N. 1511. R. decreto 4 settembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene eretto in Ente morale l'Asilo infantile di Orzivecchi ed è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1924.

Numero di pubblicazione 1530.

REGIO DECRETO 11 settembre 1924, n. 1522.

Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile di Caglio.

N. 1522. R. decreto 11 settembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile di Caglio, viene eretto in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1924.

DECRETO PREFETTIZIO 21 settembre 1924.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Mortara.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Veduto il R. decreto 20 marzo 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Mortara;

Veduto il proprio decreto 21 giugno 1924, col quale fu prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione di detto Consiglio comunale;

Osservato che nel termine di due anni il Consiglio comunale di Mortara è stato sciolto per due volte e precisamente col R. decreto 1° maggio 1922 e con quello sopraindicato;

Ritenuto che il Regio commissario straordinario deve ancora completare la sistemazione dei servizi pubblici e della finanza comunale, e che la situazione dei partiti locali non è tale da consentire che siano indette subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificata col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Mortara è prorogato di altri tre mesi.

Pavia, addì 21 settembre 1924.

Il Prefetto: CAMPANELLI.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Proroga, per gli invalidi di guerra, del limite di età per l'ammissione all'esame di concorso a 400 posti di uditore giudiziario e proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

IL MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto il parere del Consiglio di Stato in data 9 maggio 1923, (Sez. 1ª e 3ª) col quale, su analogo quesito del cessato Ministero del lavoro, è stato riconosciuto che l'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, debba ritenersi applicabile ai concorsi per ammissione ai primi posti di ruolo di tutte le Amministrazioni dello Stato, senza esclusioni di sorta;

Ritenuta la necessità di modificare il decreto Ministeriale 11 agosto 1924, col quale è stato bandito un concorso a 400 posti di uditore giudiziario, per introdurvi le disposizioni contenute nell'articolo di legge surricordato, prorogando, conseguentemente, il termine per la presentazione delle domande.

Decreta:

Art. 1.

Il limite di età stabilito dall'art. 2 del decreto Ministeriale 11 agosto 1924, per l'ammissione all'esame di concorso a 400 posti di uditore giudiziario è protratto, per gli invalidi di guerra, sino al compimento del 39° anno, in conformità dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 2.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori del concorso, oltre alle norme dettate con l'art. 20 del R. decreto 19 luglio 1924, n. 1218, saranno osservate le disposizioni contenute nella prima parte dell'articolo 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione all'esame di concorso stabilito con l'art. 3 del surricordato decreto Ministeriale 11 agosto 1924 è prorogato a tutto il 31 ottobre 1924, rimanendo invariate tutte le altre disposizioni contenute nel decreto medesimo.

Roma, addì 29 settembre 1924.

Il Ministro: OVIGLIO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.